

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1**
(Premesse)

La presente tariffa ha carattere nazionale ed è valida e vincolante sia nei confronti dei privati che nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici.

Gli onorari stabiliti dalla presente Tariffa costituiscono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo. Le maggiorazioni non previste dalla presente Tariffa come vincolanti devono essere espressamente concordate tra le parti.

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente tariffa deve essere proposta dai Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.

Gli onorari stabiliti dalla presente tariffa sono riferiti al dicembre 1985, secondo quanto precisato all'art.116. Essi verranno adeguati, per la prima volta, alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della tariffa. Gli onorari così determinati avranno applicazione per la liquidazione delle competenze afferenti incarichi conferiti posteriormente a tale data.

Gli adeguamenti della presente tariffa saranno conseguenti alle variazioni degli indici generali del costo della vita e delle costruzioni in relazione alle rilevazioni dell'Istituto Centrale di Statistica e verranno determinati secondo le metodiche previste dall'art.117 della presente tariffa. La richiesta di adeguamento deve essere formulata dai Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti ogni qualvolta la variazione percentuale dell'indice del costo della vita rispetto a quello utilizzato per la determinazione della tariffa vigente, superi la soglia del 10%.

Ogni adeguamento è adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, dopo aver verificato l'esattezza dell'applicazione del disposto dell'art.116.

Qualora gli onorari non possano essere determinati in virtù di una precisa disposizione della presente tariffa, dovrà aversi riguardo, in mancanza di pattuizioni delle parti, alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Devono essere preventivamente richieste e concordate per iscritto eventuali maggiorazioni e speciali pattuizioni per prestazioni di carattere straordinario da svolgersi all'estero o in condizioni di grave disagio ovvero per prestazioni che richiedono soluzioni di problemi tecnici di particolare difficoltà e speciale competenza ed in genere in qualsiasi caso particolare.

Gli Ordini sono i soli organi competenti e qualificati ad esprimere parere sull'applicazione ed interpretazione della presente tariffa, anche in particolar modo per quanto concerne:

- 1) entità della prestazione rappresentata dagli elaborati;

- 2) criterio adottato dal professionista sia nel caso di onorari a discrezione che in tutti i casi di maggiorazioni o diminuzioni previsti nella presente tariffa;
- 3) percentuale di conglobamento dei rimborsi di spese e dei compensi accessori a norma del successivo articolo 22;
- 4) interpretazione per analogia.

Avverso le determinazioni degli Ordini è ammesso il ricorso ai Consigli Nazionali, da proporre entro 30 giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato delle determinazioni.

Articolo 2

(Concorsi)

I premi per concorso devono essere fissati in relazione all'importanza ed al presunto costo dell'opera; l'importo complessivo di questi non può essere inferiore al compenso stabilito dalla presente tariffa, per la prestazione richiesta dal bando.

Qualora, in seguito all'assegnazione del primo premio, venga altresì affidato l'incarico di ulteriore prestazione professionale, potrà essere considerato come acconto sul compenso spettante per l'espletamento di tale incarico, una quota di tale premio nella misura massima del 50%.

Qualora il bando di concorso preveda l'acquisizione da parte del soggetto banditore dei diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno dei concorrenti, anche per il solo fatto della loro partecipazione al concorso, gli autori dell'opera, a meno che il soggetto banditore non rinunci a tale acquisizione, hanno diritto ad apposito compenso, da determinarsi tenendo conto della natura e dell'importanza dell'opera del professionista.

Articolo 3

(Competenze - Tipi di onorario)

L'importo delle competenze dovute al professionista risulta dal cumulo dei vari tipi di onorario, dei compensi accessori e delle spese da rimborsare, nonché delle eventuali maggiorazioni particolari.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato (Titolo II);
- b) onorari a discrezione, ossia a criterio discrezionale del professionista (Titolo III);
- c) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera (Titoli IV, V, VI, VII);
- d) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura convenzionale richiamata in tariffa (Titoli V, VI, VII).

Articolo 4

(Spese a carico del committente)

Il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

1) di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie, nonché di trasporto fuori studio professionale;

2) di bollo, di registro del contratto professionale;

3) di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti le prime tre copie, di traduzione in lingue estere, di fotografie, di documenti, di rilegatura e fascicolatura, di spese postali, telefoniche e telegrafiche;

4) di autenticazione delle copie di atti, relazioni, disegni, ecc.;

5) di personale di aiuto, di concetto o manuale, nonché di ogni altro ausilio, strumento, mezzo d'opera, occorrenti fuori studio per assaggi, rilievi, indagini, misure e ricerche tecniche, amministrative e simili, indispensabili per l'espletamento dell'incarico;

6) di diritti spettanti ai laboratori di prova dei materiali ed agli Istituti scientifici e di noleggio di strumenti tecnici e scientifici di uso non corrente;

7) di trasporto di bagagli e strumenti;

8) contributi integrativi e/o indiretti a favore della Cassa di Previdenza e contributi sul reddito professionale per l'assistenza obbligatoria per gli Ingegneri e gli Architetti;

9) diritti di liquidazione delle parcelle da parte degli Ordini professionali;

10) diritti di uffici pubblici e privati.

Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per vagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il professionista incaricato ed i suoi sostituti ed aiuti. Per gli aerei si applica di norma la tariffa turistica.

Le spese per percorrenza su strada con mezzi propri, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe chilometriche (Tariffa ACI), quelle con mezzi noleggiati su presentazione di documenti giustificativi.

Articolo 5

(Pagamento degli onorari e rimborso delle spese)

Il professionista ha diritto al versamento preventivo, da parte del committente, dell'ammontare presumibile delle spese rimborsabili, e del 10 per cento di anticipo sui presumibili onorari; in ogni caso ha diritto al rimborso delle spese da lui anticipate nell'interesse e per conto del committente entro quindici giorni dalla richiesta.

Durante il corso delle prestazioni, il professionista ha diritto al pagamento da parte del committente, entro un mese dalla richiesta, di acconti sugli onorari da liquidare secondo la presente tariffa, fino alla concorrenza del 90 per cento dei compensi relativi al lavoro svolto al momento della

richiesta medesima, a corredo della quale il professionista è tenuto a presentare parcella provvisoria; il saldo dovrà essere corrisposto entro e non oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della parcella definitiva.

Decorso tale termine, sulle somme dovute e non pagate senza che gli importi siano stati contestati, si applicano gli interessi di mora al tasso legale e la rivalutazione monetaria.

Articolo 6

(Urgenza)

Quando una o più prestazioni parziali vengano esplicitamente richieste dal committente al professionista con particolare urgenza, gli onorari previsti dalla presente tariffa sono aumentati del 20 per cento.

Tale aumento deve essere peraltro fatto presente per iscritto dal professionista al committente all'atto dell'accettazione della richiesta di urgenza.

Articolo 7

(Diritti d'autore)

Gli ingegneri e gli architetti conservano i diritti di autore, conformemente alle leggi, sui lavori originali, sui disegni, sui progetti e su quanto altro in genere rappresenta la loro opera, anche dopo il pagamento delle competenze da parte del committente, salvo diverse pattuizioni.

Il committente ha diritto di tradurre il progetto in opera una sola volta, salvo quanto precisato al successivo articolo 23.

La presente tariffa non riguarda particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale, per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che esulano dalla normale attività professionale e che devono essere oggetto di trattative particolari.

La tutela della fedele esecuzione dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo spettano esclusivamente al progettista, salvo sua rinuncia o salvo il caso di forza maggiore o di pratica impossibilità.

Articolo 8

(Prestazione specialistica - Prestazione complessa - Vari tipi di incarico)

Le prestazioni professionali sono così individuate:

1) prestazione specialistica:

quella corrispondente ad una sola classe della presente tariffa;

2) prestazione complessa (c.d. prestazione integrale):

quella organicamente costituita da prestazioni corrispondenti a più classi della presente tariffa.

I tipi di incarico professionale sono i seguenti:

a) incarico individuale è quello conferito ad un solo professionista oppure a più professionisti associati o comunque operanti in solido per l'espletamento di una prestazione sia specialistica che complessa con responsabilità diretta verso il committente e ricorrendone gli estremi di legge, verso terzi.

b) incarichi a professionisti riuniti in gruppo:

- quando incarichi "individuali" di cui al punto a) vengono conferiti a più professionisti per prestazioni specialistiche costituenti nell'insieme una prestazione complessa, deve essere nominato un coordinatore al quale spetta un onorario pari al 10% del cumulo degli onorari afferenti le singole prestazioni coordinate;

- quando l'incarico previsto al punto a) per una stessa prestazione venga conferito a più professionisti riuniti in gruppo, il compenso spettante al gruppo stesso sarà pari all'onorario corrispondente alla prestazione effettuata aumentato del 10% per ogni componente del gruppo oltre al primo.

Detto aumento sarà pari al 20% per le prestazioni previste alla classe XII.

La responsabilità verso il committente e, ricorrendone, gli estremi di legge, verso terzi, è così regolata: ognuno dei professionisti incaricati di una o più prestazioni specialistiche risponde della o delle medesime, nel quadro e nei limiti del coordinamento generale; il coordinatore risponde del buon esito funzionale ed economico dell'opera complessiva nei limiti in cui esso dipenda dai compiti a lui affidati; nel caso di incarico di gruppo di cui al secondo capoverso del presente punto b) tutti i componenti del gruppo rispondono in solido verso il committente, ricorrendone gli estremi di legge, verso terzi.

c) Incarichi a più professionisti riuniti in Collegio (c.d. incarichi "Collegiali"): l'ipotesi si verifica quando per l'eccezionalità dell'oggetto dell'incarico si ritenga necessario avvalersi del contributo di più professionisti riuniti in Collegio e quindi a ciascuno venga conferito un incarico individuale per eseguire in cooperazione una stessa prestazione, specialistica o complessa. In tale caso tutti rispondono in solido verso il committente, ricorrendone gli estremi di legge, verso i terzi. Ciascuno di essi ha diritto di percepire l'intero compenso risultante dalla applicazione della tariffa.

d) Incarico di "ingegnere capo" di specifici lavori. Tale incarico si configura quando una pubblica amministrazione in carenza di propria struttura affida a un libero professionista le funzioni previste dal DPR 16/7/1962 n. 1063.

e) Incarico di componente di Commissioni per concorsi e di studio: la nomina del professionista anche se conferita dallo Stato o da Enti Pubblici, costituisce incarico professionale. Il relativo compenso è determinato in base alla natura della prestazione richiesta.

Articolo 9

(disciplinari e convenzioni di incarico)

Tutte le prestazioni previste dalla presente Tariffa Professionale devono essere regolate da disciplinari e/o convenzioni di incarico stabiliti tra le parti.

Tali disciplinari e/o convenzioni dovranno obbligatoriamente contenere precisi riferimenti all'oggetto della prestazione ed ai suoi contenuti, ai tempi di svolgimento, ai compensi professionali ed alle modalità di pagamento.

Articolo 10

(Limitazione, sospensione, revoca dell'incarico, altre cause di cessazione del rapporto)

Nel caso di revoca dell'incarico, il committente è obbligato a corrispondere al professionista gli onorari ed il rimborso delle spese relativi al lavoro fatto e predisposto.

Nel caso di revoca, per cause indipendenti dal professionista, è dovuta altresì la maggiorazione per l'incarico parziale sugli onorari di cui al precedente comma.

La limitazione dell'incarico originario notificata dal committente durante il corso della prestazione, è parificata alla revoca per la parte di prestazione in tal modo esclusa dall'incarico originario.

La sospensione dell'esecuzione dell'incarico chiesta dal committente non può protrarsi oltre un anno dalla ricezione da parte del professionista della relativa richiesta scritta. Qualora tale sospensione si protragga oltre l'anno, il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi del penultimo comma del presente articolo, oppure di richiedere un ricalcolo delle sue competenze per le prestazioni da espletare in base alla tariffa vigente al momento della ripresa e comunque sugli importi base aggiornati.

Tanto la revoca che la sospensione di cui al comma precedente, debbono essere comunicate al professionista per iscritto.

Qualora sussista una giusta causa, il professionista può recedere dal contratto, con gli effetti previsti dal primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

La cessazione del rapporto dovuta a morte del professionista, o ad altra causa personale che non consenta il normale espletamento dell'incarico non comporta le maggiorazioni previste nel secondo e terzo comma del presente articolo.

Articolo 11

(Classificazione delle prestazioni)

Agli effetti dell'applicazione all'art.3 le prestazioni degli ingegneri e degli architetti e gli onorari ad essi relativi sono classificati come segue:

- a) prestazioni da compensare a tempo (titolo II);
- b) prestazioni da compensare a discrezione (titolo III);

- c) prestazioni da compensare a percentuale per progettazione ed esecuzione di opere (titolo IV), così suddivise:
- 1) classe I edilizia;
 - 2) classe II opere complementari dell'edilizia;
 - 3) classe III restauri;
 - 4) classe IV strutture;
 - 5) classe V impianti di servizi generali;
 - 6) classe VI strade, ferrovie, gallerie e aeroporti;
 - 7) classe VII opere idrauliche;
 - 8) classe VIII opere costiere, portuali e di navigazione interna;
 - 9) classe IX ingegneria industriale;
- d) prestazioni da compensare a percentuale o a quantità per collaudi, perizie e simili (titolo V) così suddivise:
- 1) classe X collaudi;
 - 2) classe XI perizie di stima, inventari, consegne;
- e) prestazioni da compensare a quantità o in forma mista (titolo VI) così suddivise:
- 1) classe XII urbanistica;
 - 2) classe XIII topografia;
 - 3) classe XIV opere di trasformazione fondiaria-agraria;
 - 4) classe XV attività estrattive;
 - 5) classe XVI ingegneria navale;
 - 6) classe XVII ingegneria geotecnica.

TITOLO II - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A TEMPO**Articolo 12**

(Tipo delle prestazioni)

Per le prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, gli onorari sono valutati in ragione di tempo e computati a vacanza oraria.

Sono in particolare da computarsi a tempo anche se occorrenti per impostazione e sviluppo di progetti:

a) i rilievi di qualsiasi genere e natura, ove non rientrino nelle prestazioni oggetto del titolo VI, Classe XIII;

b) le prospezioni geologiche o geognostiche, gli studi relativi a saggi preliminari di fondazione e l'assistenza alle prove geotecniche, ove tali prestazioni non rientrino fra quelle previste dal successivo articolo 112;

c) le apposizioni di termini, le trattative con i confinanti, gli accertamenti per verifiche e rettifiche di confini e simili;

d) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno per le prestazioni o la parte di prestazioni da svolgere fuori dallo studio professionale;

e) le pratiche amministrative presso uffici pubblici, le pratiche per espropri, per locazioni, per trattative e convegni informativi con il committente o con altri nel di lui interesse, per approvazione di progetti, rilascio di permessi, concessioni edilizie, permessi di abitabilità, ecc.;

f) le pratiche catastali come: indagini, ricerche, identificazioni, confronti tra i precedenti e il vigente catasto, volture e frazionamenti catastali di terreni, fabbricati, tipo di frazionamento per atti notarili e simili, redazione di planimetrie e denunce al nuovo catasto, eccetera.

Articolo 13

(Onorari)

Gli onorari a tempo spettano al professionista incaricato per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, ha diritto ad un rimborso ai sensi del precedente articolo 4, n.5.

Per le trasferte si computano di norma 10 ore giornaliere. Nel caso in cui la somma delle ore di effettiva prestazione e del tempo di viaggio sia superiore, si computa tale maggior tempo.

Per operazioni compiute in condizioni in particolare riconosciuto disagio i compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati sino al 50 per cento.

La misura degli onorari e dei rimborsi è indicata nella tabella n.21.

TITOLO III - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A DISCREZIONE**Articolo 14**

(Tipo delle prestazioni - Onorari)

Le prestazioni nelle quali l'opera del professionista non è in alcun modo collegata né con il costo né con il valore, né con la quantità delle cose oggetto delle prestazioni stesse, né con il tempo impiegato nell'espletamento del mandato, o infine, le prestazioni per le quali il criterio per analogia, di cui all'art.1, sesto comma non sia applicabile, vanno preventivamente concordate con il committente e saranno compensate con criterio discrezionale.

Nella determinazione degli onorari devesi tener conto dell'importanza tecnica ed economica dell'oggetto della prestazione, dell'impegno e dell'applicazione per essa richiesti, della responsabilità che comporta e della competenza specifica del professionista.

Si valutano a discrezione le consulenze in genere, le prestazioni specificatamente indicate di seguito nel contesto della presente tariffa, le altre prestazioni ad esse assimilabili ed in particolare le seguenti:

1) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti, ricerche di mercato e statistiche, studi di programmazione, contabilità industriale;

2) esperienze, prove e studi di processi di fabbricazione, cicli di lavorazione, prove e verifiche di misura, organizzazione di fabbrica e studi analitici di sicurezza ed affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione (analisi del "rischio");

3) studi e verifiche dei requisiti termici, igrometrici, acustici, di sicurezza, del fattore di luce diurna ed altri richiesti da specifiche norme per gli edifici in genere;

4) studi rilevamenti e piani di circolazione e sul traffico;

5) studi sul regime dei corsi d'acqua, di opere di navigazione, di piani regolatori idraulici di bacini fluviali;

6) studi preliminari e progettazioni dei prototipi o modelli originali di organismi, di elementi per arredamento, di macchine, di autoveicoli, compresi gli aeromobili, di meccanismi, di strumenti, di impianti destinati ad essere prodotti e ripetuti in serie, di edifici prefabbricati o di parti prefabbricate di edifici destinati alla riproduzione in serie, studio di sistemi di prefabbricazione ed in genere tutti gli studi ed elaborazioni finalizzati all'ottimizzazione dei costi di produzione e di realizzazione;

7) indagini e studi idrologici per strade, ponti, gallerie, dighe, bacini artificiali etc.; per opere subacquee, per ricerca e captazione di sorgenti e di acque sotterranee;

8) indagini, studi e previsioni per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) indotto da insediamenti antropici; riassetto di dissesti naturali e artificiali (cave, frane, discariche, etc.) e recupero del territorio;

9) indagini e studi geo-giacimentologici, prospezioni geologiche per

attività minerarie ed estrattive, visite ed i permessi minerari di prima prospezione;

10) costruzioni di modelli in genere e prove tecniche relative;

11) studi per l'organizzazione razionale del lavoro, programmazione dei lavori;

12) ricerche in materia tecnico-legale;

13) memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile e penale; consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi, regolamenti, sentenze, contratti, perizie tecniche ed artistiche, certificati di autorità marittime e consolari e di registri di classificazione di navi; certificati per auto, aerei, veicoli in genere;

14) amichevoli componimenti, convenzioni per servitù e diritti di acque, ricognizioni di proprietà e riconfinazioni;

15) opere di consolidamento e restauri archeologici e architettonici e relativi rilievi ove tali prestazioni non rientrino tra quelle previste dal successivo articolo 36;

16) progettazioni e realizzazione di architetture a carattere provvisorio; scenografia cinematografica, televisiva, teatrale; allestimenti per esposizioni; mostre e similari;

17) prestazioni di carattere urbanistico che non rientrino tra quelle previste al Titolo VI del presente allegato;

18) consulenza per l'acquisto di mobili o di oggetti di arredamento quando detta prestazione sia a sé stante o quando costituisca quella parte di una prestazione di arredamento relativa alla ricerca e scelta di opere d'arte o d'antiquariato (v. articolo 35, n.3);

19) pareri in genere purché comunicati per iscritto;

20) prestazioni professionali riguardanti opere d'importo inferiore ai minimi indicati nelle singole tabelle;

21) ripartizioni delle spese di costruzione, manutenzioni, ecc. tra condomini, comproprietari, utenti, ecc.; redazione di regolamenti condominiali e tabelle millesimali;

22) rilascio di certificati o dichiarazioni e duplicati di atti simili, autenticazione di copie di propri elaborati, ecc.;

23) convalida di studi e di progetti elaborati da altro professionista assente, impedito o defunto salvo la corresponsione di eventuali diritti di autore da parte del committente agli aventi diritto;

24) misure di grandezze fisiche;

25) parere estimativo ossia valutazione basata su criteri sintetici di consistenza, di reddito o di raffronto con beni similari, espressa, in forma verbale o scritta, senza formalità e senza elaborati particolari;

26) stime di aree fabbricabili urbane;

27) perizie di affitto di stabili urbani, d'impianti industriali e di beni rustici;

28) partecipazione a commissioni in genere;

29) studi, consulenze e direzione lavori per l'impiego degli esplosivi nelle opere, compresi i lavori di bonifica agraria, che non rientrino tra quelle previste all'art.45 (Classe VI) e all'art.95 (Classe XV);

30) prestazioni di direttore del cantiere.

TITOLO IV - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE

CAPO I**Disposizioni generali****Articolo 15****(Campo di applicazione)**

Gli onorari per le prestazioni professionali la cui entità è in rapporto proporzionale al costo ed al valore delle opere alle quali le prestazioni si riferiscono sono determinati a percentuale, salve le integrazioni previste dagli articoli seguenti per prestazioni accessorie e rimborso spese.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni sono classificate in funzione delle opere alle quali esse si riferiscono, come indicato nel precedente articolo 11.

Articolo 16**(Estensione delle prestazioni)**

Oggetto della prestazione professionale è l'intero complesso dei singoli interventi che concorrono, in forma unitaria ed organica, alla realizzazione dell'opera.

Le prestazioni comprendono tutte le fasi dalla ideazione e alla realizzazione dell'opera, e più precisamente: la progettazione nei suoi vari gradi di elaborazione, la specificazione dei materiali e delle modalità esecutive, la valutazione del costo presuntivo, la direzione e la verifica della corretta esecuzione, la liquidazione dei conti consuntivi finali, e l'assistenza al collaudo.

Tale articolazione, compiutamente specificata nel successivo articolo 17, si riferisce anche al caso in cui la prestazione abbia per oggetto opere di una singola specialità o classe.

Articolo 17**(Articolazione della prestazione)**

La prestazione professionale si articola generalmente come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elementi fondamentali che influiscono in modo determinante sulle caratteristiche dell'opera, che ne condizionano la fattibilità o che sono necessarie ad individuare l'opera a mezzo disegni, relazioni illustrative e preventivo sommario della spesa a carattere informativo;

b) compilazione del progetto definitivo, comprendente gli elaborati grafici e descrittivi occorrenti a definire ogni caratteristica dell'opera nei confronti del committente e a dimostrarne la conformità alle norme presso le autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, atto a definire l'opera in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensioni;

d) capitolati speciali comprensivi delle norme tecniche contrattuali ed esecutive e della descrizione particolareggiata, relativi ai vari elementi costitutivi dell'opera, elenco prezzi ed analisi dei prezzi ove necessari;

e) preventivo particolareggiato con computo metrico estimativo analitico di tutte le categorie e voci di lavoro comprese nel progetto e nella descrizione del capitolato;

f) direzione lavori comprendente alta sorveglianza e coordinamento delle varie attività che concorrono alla loro realizzazione, svolte per conto del committente, con visite, nel numero e con la frequenza necessari, ad esclusivo giudizio del professionista; emanazione degli ordini e delle disposizioni per la regolare attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorveglianza della fedele rispondenza della esecuzione agli elaborati di progetto ed alle norme e prescrizioni del capitolato; accertamento, anche mediante prove di laboratorio o d'officina, delle qualità dei materiali impiegati, così da assicurare la buona riuscita dell'opera, in conformità del progetto e del capitolato, salva sempre la responsabilità delle ditte esecutrici; liquidazione in linea tecnica dei conti parziali e finali di assistenza alle operazioni di collaudo, sia in corso d'opera che nella fase finale; la tenuta dei libretti di misura, dei registri di contabilità e degli altri documenti contabili - la quale potrà essere affidata a persona di fiducia del professionista, sotto la direzione, il controllo e la diretta responsabilità del medesimo - dà, in ogni caso, diritto ai compensi e rimborsi aggiuntivi di cui al successivo articolo 28.

Per alcune classi ove esplicitamente indicato negli articoli rispettivi del presente titolo, l'articolazione delle prestazioni può avvenire in forma diversa da quella generale sopra descritta, come nei vari casi definiti.

Articolo 18

(Tipi di incarico)

La prestazione professionale può essere affidata a uno solo o più professionisti, e può riguardare una o più classi di opere.

Il tipo di incarico che a seconda dei casi si configura, è individuato dal precedente articolo 8.

Articolo 19

(Prestazioni non comprese)

Non rientrano nelle prestazioni relative al presente titolo, anche se occorrenti per lo sviluppo dei progetti:

a) i rilievi planimetrici ed altimetrici dell'area interessata dall'opera;

b) gli eventuali piani parcellari per espropriazione o simili;

c) i sondaggi e le prove geotecniche necessari per lo studio del progetto;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) lo sviluppo degli eventuali disegni di cantiere, di laboratorio e di officina, che risultino compiutamente già definiti dai dettagli di cui alla lettera c) del precedente articolo 17 e che pertanto restano di competenza delle ditte esecutrici, salva sempre la supervisione del progettista;

e) i disegni di dettaglio riferentisi ad opere standardizzate o prodotte in serie dall'industria;

f) i disegni di macchine e le loro parti, relative agli impianti tecnologici ed in genere tutte quelle opere di produzione industriale o commerciale corrente, individuabili mediante descrizioni, riferimento a tipi, marche, cataloghi o simili;

g) le spese per eventuali modelli, plastici, bozzetti e simili il cui costo deve essere stato preventivamente autorizzato dal committente;

h) i sondaggi e le prospezioni geologiche necessari per lo studio dell'opera;

i) i tracciamenti generali e particolari e l'assistenza giornaliera e continua dei lavori in cantiere;

l) gli studi analitici di sicurezza ed affidabilità di impianti di processo e dei sistemi di protezione (analisi del "rischio").

Quando il committente, con il consenso del professionista, non ravvisi la necessità dell'assunzione di apposito personale per l'assistenza ai lavori e questa venga pertanto assunta dallo stesso Direttore dei Lavori, il maggiore impegno ed i maggiori oneri e responsabilità del medesimo vanno compensati con un onorario pari al 50 per cento degli onorari relativi alla direzione dei lavori più i rimborsi spesa di cui all'articolo 4 ed i compensi accessori di cui all'articolo 12, salva la eventuale applicazione dell'articolo 22 del presente allegato.

Articolo 20

(Determinazione degli onorari)

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 17 sono calcolate in base a percentuali sull'importo delle opere, secondo le indicazioni delle allegate tabelle che si riferiscono alla prestazione completa per ciascuna classe.

Per la prestazione complessa (c.d. prestazione integrale), nel caso di incarico individuale, verrà corrisposto al professionista il cumulo degli onorari afferenti le prestazioni rientranti nelle singole classi della presente tariffa.

Per gli incarichi di gruppo e per quelli collegiali valgono, rispettivamente, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8.

Articolo 21

(Determinazione dell'importo delle opere a base degli onorari)

Agli effetti del calcolo delle competenze l'importo delle opere viene determinato tenendo conto di tutti gli elementi di costo che concorrono alla loro realizzazione, nell'ambito della classe cui si riferiscono ed in ogni caso secondo quanto previsto nella trattazione delle classi medesime, secondo

le normali forme di gestione in base ai prezzi correnti di mercato, e viene riferito al consuntivo finale della spesa, al lordo di ogni ribasso di asta e di ogni eventuale detrazione in sede di contabilità, liquidazione o collaudo per penalità a carico delle ditte esecutrici, compresi i costi relativi ai prodotti dell'industria ed agli elementi prefabbricati impiegati per la realizzazione dell'opera stessa; non si tiene, invece, conto dei costi delle aree e delle espropriazioni, delle spese di finanziamento dei contributi per allacciamento ai pubblici servizi, dell'importo di eventuali opere d'arte od oggetti di antiquariato (per la cui scelta e ricerca compete al professionista un compenso discrezionale), degli onorari del professionista, delle eventuali imposte o tasse e ovviamente delle somme per imprevisti.

All'importo lordo finale devono essere aggiunti gli importi relativi ad eventuali forniture o prestazioni direttamente effettuate dal committente, le maggiorazioni per aumenti di asta, aggiornamento o revisione prezzi, accoglimento di riserve afferenti la contabilità dei lavori, opere aggiuntive eccetera.

Il costo degli eventuali macchinari per impianti tecnologici, inerenti all'opera, deve essere riferito al nuovo. Nel caso di gestione diretta in cui, ad esempio, il committente coincide con il costruttore, i costi debbono essere maggiorati della aliquota per spese generali e utili.

Quando l'opera progettata non sia stata realizzata o sia stata realizzata soltanto in parte, l'importo viene riferito al preventivo, comprensivo di eventuali imprevisti afferenti l'opera, od al cumulo del consuntivo lordo per la parte realizzata e del preventivo aggiornato per quella non realizzata.

Articolo 22

(Compensi accessori - Rimborso spese - Conglobamento)

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese d'ufficio, di personale d'ufficio, sia di concetto che d'ordine, di cancelleria, di copisteria, di disegno, in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico, salvi i rimborsi di cui agli articoli 12, 14 e 19.

Il professionista ha facoltà di conglobare le spese di cui all'articolo 4, numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e i compensi di cui all'articolo 12, che non costituiscano prestazioni a sé stanti, in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale, comprensivi di tutte le maggiorazioni previste dalla presente tariffa, con esclusione di quelle previste agli articoli 10 e 25.

Gli Ordini Professionali sono gli organi competenti a esprimere pareri circa la congruità della percentuale di conglobamento richiesta dal professionista.

Sono escluse dal conglobamento le spese a carico del committente di cui all'articolo 4, numeri 8, 9 e 10.

Articolo 23

(Incarico unitario per opere diverse - Incarico per più opere ripetute o formate da aggregazioni di elementi tipologici identici)

Quando più opere appartenenti alla stessa classe o a sottoclassi diverse e distinte tra di loro, ma costituenti un unico complesso, vengano commesse unitariamente in una sola volta dallo stesso committente la percentuale da applicare va riferita all'importo complessivo delle opere suddette.

Quando le opere commesse unitariamente come sopra, non appartengono tutte alla stessa classe, le norme, le percentuali, le aliquote da applicare per ciascuna di esse e gli importi base da considerare sono quelli relativi alla classe di appartenenza.

Anche quando le opere contemplate in una classe fanno parte integrante di opere oggetto di altre classi, la prestazione specialistica va compensata a parte, integralmente e in aggiunta al compenso per la prestazione già contemplata nella classe principale.

Quando l'incarico al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso d'insieme o la sistemazione urbanistica ed ambientale richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti questi ultimi, ad aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

Quando l'incarico riguardi l'esecuzione di particolari opere formate da ripetizioni di elementi tipologici identici e completi, a grande scala, e che siano aggregati in modo lineare e continuo, l'onorario corrispondente alla parte di prestazioni riguardanti il solo progetto esecutivo, per le parti riconosciute ripetibili, può essere ridotto di una percentuale massima del 30 per cento a seconda delle caratteristiche e dell'importanza dell'opera.

Quando il committente, previa autorizzazione del progettista, intenda riprodurre una o più volte un'opera già per lui progettata dal professionista stesso ed una prima volta realizzata, deve richiedere l'intervento del progettista limitatamente all'adattamento dell'opera che s'intende ripetere e deve corrispondere per ogni ripetizione un ulteriore compenso del 30 per cento degli onorari relativi alla progettazione, commisurati sull'importo dell'opera al momento del successivo realizzo, oltre i compensi completi per le eventuali prestazioni di direzione lavori, liquidazioni, eccetera.

Articolo 24

(Consulenza di specialisti)

Quando il professionista incaricato, con il consenso del committente, ritenga necessario ricorrere, in circostanze di particolare rilievo e su particolari aspetti dell'incarico a lui affidato, alla consulenza od al

parere di specialisti, il compenso a questi spettante fa carico al committente, senza incidere sulle normali competenze di spettanza del professionista incaricato.

Articolo 25
(Incarichi parziali)

Quando le prestazioni del professionista non seguono l'intero sviluppo dell'opera, ma sono originariamente limitate per determinazione del committente ad alcune fasi di essa, gli onorari relativi sono stabiliti sulla base delle aliquote specificate nelle tabelle di parzializzazione di cui all'Allegato B con l'aumento del 40 per cento sulle aliquote di parzializzazione a) e b), e con l'aumento del 25 per cento delle aliquote in tutti gli altri casi e comunque senza superare l'intero.

Nel caso di incarichi di prestazioni coordinate, se le prestazioni del professionista singolo non sono estese, per limitazione originaria dell'incarico, all'intero sviluppo dell'opera nella sua classe, ma sono riferite soltanto ad alcune fasi di essa, gli onorari relativi vengono stabiliti sulla base delle aliquote di parzializzazione della presente tariffa, con gli aumenti previsti per la parzializzazione d'incarico.

Le prestazioni residue, affidate ad uno dei professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche, vengono compensate senza aumento di parzializzazione.

Le prestazioni residue, affidate ad un componente del gruppo, vengono compensate senza aumento di parzializzazione.

Le aliquote delle tabelle di parzializzazione possono essere ulteriormente parzializzate. L'entità di tale parzializzazione è determinata, di volta in volta, dagli Ordini competenti, in relazione alla compiutezza dei progetti stessi.

Fermo restando il diritto alla tutela artistica di cui all'articolo 7, ove al professionista incaricato della sola progettazione dell'opera venga richiesta la consulenza tecnico-artistica in sede esecutiva, l'onorario ad esso spettante è pari al 30 per cento della aliquota afferente alla direzione lavori, senza decurtazione degli onorari a questa spettanti.

Il professionista incaricato della sola direzione dei lavori, cui venga fornito dal committente un progetto incompleto e comunque insufficiente alla identificazione ed esecuzione dell'opera, deve richiedere al committente l'integrazione del progetto stesso. Ove nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 7 il committente incarichi il professionista stesso di tale integrazione, questi ha diritto a compenso, a norma di tariffa, per l'opera integrativa da lui svolta come progettista, in aggiunta al compenso a lui spettante per direzione lavori.

La percentuale da applicarsi per il calcolo delle competenze del professionista è in ogni caso quella relativa all'intero importo dell'opera, così come definito nel precedente articolo 21.

Nel solo caso di completamento della prestazione iniziata da altro professionista e per qualsiasi motivo interrotta deve applicarsi la percentuale relativa all'importo cui il completamento si riferisce. In questo caso la maggiorazione per incarico parziale viene elevata al 30 per cento.

Se in un'opera la prestazione del professionista risulti totale per una quota dell'importo complessivo e parziale per la quota rimanente, l'aumento del 25 per cento per parzializzazione di incarico, compete solamente per le aliquote afferenti alle prestazioni parzializzate e in rapporto all'entità dell'importo ad esse relativo.

Articolo 26

(Prestazioni particolari)

Le prestazioni particolari in appresso elencate vengono compensate con gli onorari per ciascuno di esse specificati come segue:

a) lo studio a carattere schematico di un'opera, richiesto come prestazione a sé stante e che non raggiunga il grado di sviluppo richiesto per un progetto preliminare è compensato con il 50 per cento dell'aliquota relativa al progetto preliminare stesso come alle tabelle di parzializzazione lettera a);

b) lo studio della utilizzazione di un'area richiesto come prestazione a sé stante ai fini edificativi, in rapporto alle disposizioni di Piano Regolatore, al regolamento edilizio, ai vincoli paesistici o simili, è compensato con un'aliquota pari al 25 per cento di quella relativa al progetto preliminare;

c) progetti preliminari distinti e diversi relativi ad una stessa opera redatti in seguito a specifica e contestuale richiesta del committente vengono compensati con l'aliquota afferente al progetto preliminare per l'opera in oggetto, sulla percentuale corrispondente al cumulo dei relativi importi;

d) le varianti ai progetti preliminari apportate in fase di successiva elaborazione dei progetti medesimi a richiesta del committente o delle autorità competenti e a causa di modificazione dei dati forniti originariamente, vengono compensati a discrezione;

e) il preventivo basato su computo metrico delle opere principali e su valutazione a stima delle opere accessorie, senza elenco o analisi prezzi, è compensato con il 50 per cento dell'aliquota relativa al computo metrico estimativo particolareggiato, di cui alla lettera e) delle tabelle di parzializzazione;

f) l'aggiornamento dei prezzi del preventivo o del computo metrico estimativo eseguito dal progettista viene compensato sulla base degli importi base che sono stati aggiornati, secondo le percentuali sotto riportate:

1) se eseguito in base a variazioni percentuali dei prezzi originari, in ragione del 20 per cento della aliquota del preventivo particolareggiato;

2) se eseguito in base ad aggiornamento di analisi preesistenti, in ragione del 30 per cento della aliquota suddetta;

3) se eseguito in base a nuove analisi, in ragione del 50 per cento della aliquota suddetta. Ove l'aggiornamento dei prezzi venga eseguito da professionista che non sia il progettista, le relative aliquote vengono maggiorate del 15 per cento per incarico parziale;

g) la revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con l'80 per cento dell'aliquota relativa al preventivo particolareggiato, riferita all'importo totale al lordo del ribasso d'asta oggetto di revisione. La revisione effettuata in base alle tabelle di cui al D.M.11/12/78 è compensata con il 40 per cento dell'aliquota relativa al preventivo particolareggiato. Se la revisione non è effettuata dal professionista che ha diretto i lavori, redigendone la contabilità, gli onorari precedenti vengono maggiorati del 15 per cento per incarico parziale;

h) le varianti e le aggiunte al progetto, definitivo o esecutivo, introdotte a richiesta o d'accordo con il committente per nuove esigenze od opportunità diverse, vengono compensate a discrezione o, ove possibile una quantificazione, a percentuale sul costo preventivato dell'opera progettata e non rientrante nel progetto variato;

i) le varianti agli atti amministrativo-contabili espletate mediante la compilazione di perizie suppletive, vengono compensate a discrezione oppure a percentuale, ove sia possibile individuare, dagli atti di perizia, l'entità della prestazione supplementare fornita. In tal caso l'onorario viene calcolato sull'importo lordo delle opere oggetto della variante (somma dei valori assoluti delle opere variate), con l'applicazione delle aliquote di prestazione (capitolato d'appalto, preventivo particolareggiato) effettivamente svolte;

l) la compilazione di progetti di stralcio da progetti preesistenti eseguita dal progettista medesimo, viene compensata con onorario pari al 25 per cento delle aliquote relative alle prestazioni eseguite, calcolate sull'importo dello stralcio stesso. Se il progetto di stralcio riguarda opere o parti del progetto originario, complete ed a sé stanti, che non richiedano studi o rielaborazione alcuna del progetto stesso e si riduce esclusivamente a semplici indicazioni delle opere di progetto comprese nello stralcio ed ai conseguenti adattamenti di capitolato e stralci di computo metrico, tale percentuale viene ridotta al 10 per cento. Lo stesso aumento del 10 per cento spetta al progettista qualora venga inizialmente incaricato della progettazione completa (preliminare, definitiva, esecutiva) ripartita in più lotti. Quando la direzione dei lavori, o la contabilità, vengano eseguite per parti o stralci ed in tempi diversi, con o senza soluzioni di continuità dell'incarico, i compensi relativi sono determinati applicando le aliquote ad esse afferenti sugli importi delle singole parti, anziché sull'importo totale dell'opera. Se il progetto di stralcio viene eseguito da professionista diverso da quello originario, i compensi come sopra specificati vengono maggiorati del 25 per cento;

m) la revisione dei calcoli statici delle strutture eseguite da altro professionista, che si rende eventualmente necessaria, viene compensata con il 30 per cento degli onorari di progettazione delle strutture stesse;

n) le prestazioni per riparazioni dei danni conseguenti ad eventi straordinari (terremoti, inondazioni, guerre, ecc.) vengono compensate secondo le rispettive tabelle la cui applicazione è soggetta alle seguenti norme:

1) non competono in alcun caso le aliquote di cui alle lettere a) e b) delle tabelle di parzializzazione corrispondenti al progetto preliminare e al progetto definitivo;

2) il progetto esecutivo deve essere sempre accompagnato dal computo metrico estimativo e deve comprendere i disegni illustrativi, gli studi e le proposte indicati anche a mezzo di semplice relazione;

3) le prestazioni di cui al numero precedente vanno compensate con l'aliquota relativa al progetto esecutivo, ridotta discrezionalmente, a seconda dell'importanza del lavoro svolto entro il limite minimo del 40 per cento e massimo del 70 per cento rispetto all'aliquota completa e con l'intera aliquota relativa al computo metrico estimativo;

4) le altre prestazioni vengono compensate con le aliquote previste in tabella limitatamente alle singole prestazioni eseguite;

5) le aliquote, come sopra calcolate, vanno maggiorate del 15 per cento per incarico parziale;

6) qualora lo studio statico, impiantistico ed architettonico, relativo alla riparazione, presenti, nel complesso o nei particolari, speciali difficoltà, compete al professionista un compenso integrativo discrezionale;

7) si applicano - in quanto non contrastanti con le precedenti - le altre norme complementari di tariffa. In particolare vanno compensati a vacazione i rilievi relativi allo stato di consistenza delle opere danneggiate;

o) le prestazioni relative alla progettazione di interventi di manutenzione ordinaria vengono compensate con le aliquote di parzializzazione relative alla sola progettazione preliminare al capitolato e al preventivo particolareggiato;

p) negli incarichi di progettazione di edilizia, l'eventuale speciale lavoro di concezione e di impostazione urbanistica è compensata con un onorario integrativo a discrezione;

q) il compenso dovuto per l'espletamento delle funzioni di ingegnere capo di cui all'art.8, lett.d), è determinato in misura pari al 30 per cento di quello fissato per il direttore dei lavori;

r) negli incarichi di progettazione di impianti di servizi generali, l'eventuale speciale lavoro di concezione e di impostazione edilizia è compensato con un onorario integrativo a discrezione;

s) le prestazioni relative ad accertamenti dei requisiti di isolamento termico, igrometrici, acustici, di sicurezza, del fattore di luce diurna e di altri richiesti da specifiche norme vengono compensate con un onorario integrativo a discrezione.

Articolo 27

(Progettazione in zone sismiche)

La progettazione di opere da eseguire in zone sismiche va compensata in base alle tabelle 1, 4, 5 e 20, applicando le seguenti maggiorazioni:

- a) Classe I, edilizia: 5 per cento;
- b) Classe IV, strutture: 25 per cento (in detta maggiorazione è compresa la relazione di calcolo);
- c) Classe V, impianti di servizi generali: 10 per cento;
- d) Classe XVII, ingegneria geotecnica: 25 per cento.

Articolo 28

(Misura e contabilità dei lavori)

Gli onorari relativi alla misura e contabilità dei lavori affidati al professionista dal committente ed effettuati secondo le norme del capitolato, vengono compensati in base alla tabella 11 sull'importo consuntivo lordo della contabilità e non sono comprese nei compensi percentuali di cui alle tabelle precedenti. Inoltre saranno dovuti i rimborsi spese di cui all'articolo 4 ed i compensi accessori di cui all'articolo 12, salva l'applicazione dell'articolo 22.

Per le opere appaltate a corpo o per opere contabilizzate con un ridotto numero di categorie di lavori, gli onorari di cui sopra vengono ridotti dal 30 al 60 per cento. Gli onorari riferiti a lavori di restauro, ristrutturazione e trasformazione vengono maggiorati del 25 per cento. Se riferiti ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione vengono maggiorati del 50 per cento.

Articolo 29

(Direttore di cantiere)

La direzione dei lavori di cui all'art.17 voce f) non contempla le prestazioni riguardanti la direzione del cantiere, le responsabilità delle quali gravano sul tecnico designato dalla ditta costruttrice con qualifica di direttore del cantiere. I compensi vengono valutati a discrezione con apposita convenzione.

CAPO II**Classe I****Edilizia****Articolo 30**

(Campo delle prestazioni)

Alla realizzazione di opere edilizie concorrono le prestazioni relative alla classe I (edilizia) nonché quelle relative ad altre classi in particolare alla classe II (arredo), alla classe IV (strutture), alla classe V (impianti di servizi generali) ed alla classe XVII (ingegneria geotecnica) che devono comunque costituire sempre oggetto di incarico.

Rientrano nella classe I - Edilizia - tutte le opere, parti di opere e complessi di opere riguardanti l'edilizia in genere in tutte le sue accezioni e qualunque sia la loro destinazione e quindi anche se complementare di altre classi.

Tutte le opere che sono regolate dal titolo IV e dal titolo VI in forma di classi distinte, sono escluse da questa classe. Di queste devono essere forniti solo gli elementi atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale, mentre la progettazione specifica, le prestazioni conseguenti ed i relativi compensi vengono demandati alle rispettive classi di appartenenza.

Articolo 31

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano, di norma, come segue:

a) compilazione del progetto preliminare, quale definito nell'art.17, lettera a), in questo compresa, ove il progetto lo richieda, l'indicazione delle caratteristiche sommarie di opere di altre classi (quali ad esempio strutture portanti ed impianti) che siano parte integrante dell'opera edilizia;

b) compilazione del progetto definitivo di cui alla lettera b) dell'articolo 17;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, atto a definire l'opera nel suo contenuto propriamente edilizio ed architettonico, in generale ed in particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensioni, ed a consentire compiutamente la materiale esecuzione dell'opera; esso comprende:

1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio con le notazioni metriche necessarie a descrivere l'opera in ogni sua parte, nelle scale più opportune;

2) la elencazione descrittiva particolareggiata delle opere, ivi compresi gli abachi degli infissi e delle forniture;

3) la specificazione della qualità di tutti i materiali, delle modalità di esecuzione; il tutto per la sola parte propriamente edilizia ed architettonica, ma con la previsione e l'inserimento schematico di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al progetto delle opere di altre classi (quali ad esempio strutture portanti ed impianti), che siano parte integrante dell'opera edilizia;

d) compilazione del Capitolato Speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente edilizia ed architettonica;

e) preventivo particolareggiato come indicato nell'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte propriamente edilizia ed architettonica.

Articolo 32

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti la classe I sono da valutarsi in base alle percentuali indicate nella tabella 1. L'importo di riferimento è quello relativo al costo globale dell'opera comprensivo di tutti gli importi delle opere che configurano l'oggetto dell'incarico e comunque sempre comprensivo dell'importo delle strutture e degli impianti.

Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P.1

Oltre agli onorari stabiliti nel primo comma sono da applicare le seguenti maggiorazioni tra loro non cumulabili, da determinare e comunicare al committente per iscritto all'atto dell'incarico o comunque prima dell'esecuzione delle prestazioni relative:

a) per opere di risanamento e di radicale trasformazione di edifici esistenti: aumento dal 10 al 20 per cento;

b) per opere edilizie che presentino maggiore complessità dovute alle caratteristiche intrinseche della progettazione e da realizzarsi in zone tutelate da vincoli ambientali e paesistici: aumento dal 15 al 30.

c) per opere accessorie, a sé stanti, uniformate a grande semplicità: riduzione del 20 per cento.

Agli onorari stabiliti nel primo comma del presente articolo sono da applicare le riduzioni previste all'articolo 23, quarto e quinto comma, nei casi ivi contemplati.

Classe II**OPERE COMPLEMENTARI DELL'EDILIZIA****Articolo 33**

(Campo delle prestazioni)

Rientrano nella classe II, opere complementari dell'edilizia, tutte le opere, parti di opere e complessi di opere riguardanti le seguenti prestazioni:

Sottoclasse a) - Arredamento in qualunque campo applicato. Allestimento permanente di mostre, musei e simili;

Sottoclasse b) - Giardini, parchi, attrezzature sportive e ricreative, sistemazioni a verde, arredo urbano.

Articolo 34

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano, di norma, come segue:

a) compilazione del progetto preliminare, quale definito nell'articolo 17, lettera a), in questo compresa, ove occorra, l'indicazione delle caratteristiche sommarie di opere di altre classi che siano parte integrante delle opere di questa classe;

b) compilazione del progetto definitivo di cui alla lettera b) dell'articolo 17;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, atto a definire l'opera nel contenuto proprio di questa classe in generale ed in particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensione, a consentire compiutamente la materiale esecuzione dell'opera, esso comprende:

1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio con le notazioni metriche necessarie a descrivere l'opera in ogni sua parte, nelle scale più opportune;

2) la elencazione descrittiva particolareggiata delle opere e delle forniture;

3) la specificazione dei tipi e delle qualità di tutti i materiali, arredi, attrezzature ed essenze previste, e delle modalità di esecuzione; il tutto relativamente alla materia propria di questa classe, ma con la previsione di tutti gli elementi determinati dal progetto delle opere di altre classi che siano parte integrante delle opere di questa classe;

d) capitolato speciale come all'articolo 17, lettera d);

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione, assistenza al collaudo, come indicato nell'articolo 17, lettera f).

Articolo 35

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti alla classe II sono da valutarsi applicando le percentuali indicate nella allegata tabella 2 all'importo delle opere oggetto della presente classe, e separatamente per ogni sottoclasse, computato secondo le modalità dell'articolo 21. Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P.2. Anche quando le prestazioni afferenti le opere contemplate nella presente classe hanno carattere integrativo di quelle riguardanti altre classi, (edilizia, restauri, strade, ferrovie, aeroporti, opere portuali, eccetera) la prestazione specialistica oggetto della presente classe va compensata a parte ed in aggiunta al compenso per la prestazione principale già contemplata nella classe preminente come all'articolo 23, con l'esclusione della prestazione di cui al punto a) dell'art.34.

Per la determinazione degli onorari relativi alla sottoclasse a), di cui all'articolo 33 occorre tenere presente che:

1) le opere semplici di natura edile a preparazione dell'arredamento vero e proprio devono essere considerate come appartenenti alle classi relative all'edilizia;

2) qualora l'arredamento si concreti - in tutto o in parte - nell'impiego di prodotti finiti tratti dal mercato, si dovrà esporre sull'importo dei costi di questi ultimi l'aliquota afferente la prestazione per il progetto preliminare e quello definitivo;

3) qualora l'arredamento comprenda opere d'arte o d'antiquariato il loro importo verrà escluso da quello posto a base dell'onorario a percentuale mentre per la ricerca e la scelta delle opere predette si farà luogo a separato onorario discrezionale a titolo di consulenza;

4) qualora l'arredamento riguardi i mezzi di trasporto in genere, in rapporto ai quali il professionista debba uniformarsi ad eventuali particolari esigenze del committente, si darà luogo ad un compenso discrezionale integrativo o preventivamente concordato.

Classe III

RESTAURO E RIPRISTINO DI EDIFICI DI RILEVANTE CARATTERE STORICO E/O ARTISTICO.

Articolo 36

(Campo delle prestazioni)

Rientrano nella classe III - restauro e ripristino di edifici di rilevante carattere storico e/o artistico - tutte le opere, parti di opere e complessi di opere riguardanti il restauro statico, protettivo, conservativo, integrativo e ricostruttivo in tutte le sue accezioni e qualunque sia la loro destinazione.

Appartengono a questa classe anche la sistemazione e l'allestimento permanente di musei in edifici antichi di interesse storico-artistico.

Articolo 37

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni del professionista in relazione all'adempimento del suo mandato si articolano generalmente come segue:

a) indagine preliminare sull'edificio il cui restauro forma oggetto dell'incarico, comprendente tutto il complesso di operazioni preliminari necessarie a fornire al professionista la totale conoscenza dell'oggetto delle sue prestazioni e precisamente:

- 1) esame storico e nozione delle vicende che l'opera ha vissuto;
- 2) rilievo integrale e dettagliato grafico e fotografico;
- 3) indagine sulle condizioni statiche delle strutture;
- 4) stato di conservazione generale e delle singole parti;
- 5) individuazione dei restauri precedenti, delle sovrapposizioni e delle trasformazioni succedutesi nel tempo.

Nel caso di circostanze di particolare rilievo potrà essere richiesta la consulenza di specialisti ai sensi dell'art.24 della presente tariffa.

b) formulazione del progetto preliminare e del preventivo sommario di spesa, comprendente tutto il complesso di operazioni intese a far sì che il professionista, sulla base dei dati ricavati dall'indagine di cui alla precedente lettera a) ed in rapporto alle richieste del committente circa l'utilizzazione e la destinazione futura dell'edificio, elabori:

- 1) un progetto sommario comprendente gli elementi fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo di elaborati grafici ed eventuali fotomontaggi illustrativi;
- 2) un programma sia pure di massima, nel quale siano chiaramente indicati l'entità e la qualità degli interventi;
- 3) l'indicazione sommaria del costo di realizzazione dell'opera;

- c) compilazione del progetto definitivo di cui all'art.17 lett.b);
- d) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato relativo al completo sviluppo dell'opera in tutti gli aspetti atti a definire sotto il profilo più propriamente edilizio ed architettonico ogni suo dettaglio, per forma, tipologia, qualità e comprendente altresì uno studio approfondito per la inserzione schematica organica di tutti gli interventi strutturali necessari, sia di consolidamento che di integrazione e ricostruzione, e di quelli relativi agli eventuali impianti tecnologici; interventi per i quali la completa prestazione specialistica rientra in altre classi (strutture, impianti, ingegneria geotecnica), ma attuata in stretta collaborazione con il professionista incaricato dell'opera di restauro in generale ed in armonia con le preminenti esigenze architettoniche ed ambientali;
- e) capitolato speciale come indicato all'articolo 17, lettera d);
- f) preventivo particolareggiato come indicato all'articolo 17, lettera e);
- g) direzione dei lavori, assistenza al collaudo, sia in corso di opera che nella fase conclusiva, e liquidazione dei conti parziali e finali, in tutto e per tutto secondo le prescrizioni già enunciate alla lettera f) dell'art.17.

Articolo 38

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni di cui all'articolo 37 punto a) vengono compensati a norma dell'articolo 12.

Gli onorari relativi all'art.37 punti b), c), d), e), f), g) sono da valutarsi a percentuale in base al costo delle opere secondo le percentuali indicate nella tabella 3 con le eventuali parzializzazioni della tabella P.3. Alle aliquote del progetto esecutivo particolareggiato vanno sempre sommate quelle del progetto preliminare e del preventivo sommario.

Agli effetti del calcolo delle competenze, l'importo delle opere viene determinato in base alle norme generali enunciate all'articolo 21.

Classe IV

STRUTTURE

Articolo 39

(Campo delle prestazioni)

Rientrano in questa classe tutte le prestazioni afferenti alle strutture portanti relative a qualsiasi tipo di opera contemplata nella presente tariffa (edilizia, restauri, opere stradali e ferroviarie, opere idrauliche, costiere, portuali e quelle di ingegneria civile nel campo della ingegneria industriale) realizzate con qualunque materiale.

Sono escluse da questa classe tutte le prestazioni regolate dal titolo VII.

Articolo 40

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano di norma come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elaborati grafici e descrittivi essenziali, atti ad esprimere lo schema strutturale, le caratteristiche fondamentali dell'opera e l'indicazione sommaria del costo a carattere informativo;

b) compilazione del progetto definitivo di cui alla lettera b) dell'articolo 17;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, completo degli elementi esecutivi, atto a definire la struttura in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità e dimensioni. Esso comprende:

1) gli elaborati che rappresentano la struttura nel suo insieme ed in ogni dettaglio ed in particolare:

1-a) per le strutture in cemento armato o cemento armato precompresso devono essere indicati tutti i ferri di armatura designati singolarmente con tutte le misure parziali, le sezioni ed i tracciati quotati delle armature per la precompressione ed i relativi particolari; esclusa la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

1-b) per le strutture metalliche o lignee oltre all'indicazione di tutti i profili devono essere illustrati tutti i particolari relativi ai collegamenti (completi della forma e spessore delle piastre, del numero e posizione dei chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature) esclusa la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

1-c) per le strutture murarie, anche con solai di modesta importanza in legno, ferro con laterizi, laterizi armati, devono essere illustrati tutti gli elementi atti ad individuarne la progettazione statica;

2) la specificazione della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione in quanto necessari;

3) l'indicazione dei carichi per i quali la struttura è stata dimensionata;

4) la relazione illustrativa del dimensionamento delle strutture ove espressamente e preventivamente richiesta;

d) norme e prescrizioni tecniche per i capitolati d'appalto definiti all'articolo 17, lettera d);

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f).

In quelle opere dove l'ideazione e la progettazione della struttura identifica praticamente l'intera opera (come ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre, ecc.), il progetto esecutivo, salvo diversi e preventivi accordi col committente, deve essere completo dei particolari di tutte le opere integrative.

Articolo 41
(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti alla classe IV sono da valutarsi a percentuale in base all'importo delle strutture (compresi gli scavi di fondazione) come definito al precedente articolo 21, secondo le percentuali indicate nella tabella 4.

Anche quando le opere contemplate nella presente classe fanno parte integrante di opere oggetto di altre classi, la prestazione specialistica oggetto della presente classe va compensata a parte ed in aggiunta al compenso per la prestazione generale già contemplata nella classe preminente (edilizia, restauri, strade, ferrovie, aeroporti, opere portuali, ecc.) come precisato all'articolo 23, secondo comma, con l'esclusione della prestazione di cui al punto a) dell'articolo 40.

Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P.4.

Agli effetti della determinazione degli onorari le strutture sono distinte nelle seguenti due sottoclassi:

- a) strutture in cemento armato;
- b) strutture in cemento armato precompresso, strutture metalliche, strutture miste di acciaio e calcestruzzo, strutture lignee o in materiali speciali.

Per le strutture appartenenti ad entrambe le sottoclassi di particolare complessità specifica, di rilevante importanza tecnica, il professionista può aumentare discrezionalmente le percentuali indicate in tabella fino al 50 per cento.

Quando sia richiesta la relazione analitica di calcolo, il compenso relativo al progetto esecutivo (voce della tabella P.4) è aumentato del 10 per cento.

Per le strutture murarie e per quelle complementari di modesta importanza statica, per le quali comunque siano stati predisposti specifici elaborati statici, le percentuali indicate nella sottoclasse a) di cui al quarto comma del presente articolo sono ridotte dal 20 per cento al 40 per cento a discrezione del professionista.

Per quelle opere di cui all'ultimo comma dell'articolo 40, quando le prestazioni del professionista comprendono anche le modeste opere integrative, l'importo a base dell'onorario è la somma degli importi delle strutture e delle opere integrative stesse adottando per queste ultime le percentuali afferenti la sottoclasse a) di cui al quarto comma del presente articolo. Quando il professionista sia lo stesso a cui fu affidato l'incarico completo nell'ambito della classe I, e le prestazioni riferite alla classe IV siano complementari, lo svolgimento anche di prestazioni parziali, non dà diritto all'applicazione dell'aumento previsto dall'articolo 25.

Classe V
IMPIANTI DI SERVIZI GENERALI

Articolo 42

(Campo delle prestazioni)

Rientrano in questa classe tutte le prestazioni riguardanti gli impianti di servizi generali di edifici e di complessi civili ed industriali.

Le opere relative a questa classe sono suddivise nelle seguenti sottoclassi:

sottoclasse a):

1) impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione dell'acqua;

2) impianti sanitari, impianti di fognatura ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto;

3) impianti di distribuzione gas.

sottoclasse b):

1) impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, per la produzione e la distribuzione del vapore, di acqua calda e surriscaldata e di fluidi in genere;

2) impianti di refrigerazione;

3) impianti di aria compressa;

4) impianti del vuoto;

5) impianti di posta pneumatica;

6) impianti di gas compressi.

sottoclasse c):

1) impianti di produzione di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, impianti di forza motrice, di illuminazione, di segnalazione elettrica, telefoni, controlli, ricezioni radiotelevisive, impianti in genere a correnti deboli, eccetera;

2) impianti di trasporto meccanici (ascensori, scale mobili, tappeti mobili, nastri trasportatori, carriponte, eccetera);

3) impianti di ingegneria elettronica e di informatica.

Tali impianti comprendono:

a) sistemi di regolazione e controllo;

b) apparecchiature a microprocessore;

c) analisi di procedure di automazione e di calcolo automatico.

Nelle opere di questa classe sono comprese le costruzioni murarie che fanno corpo e costituiscono parte integrante degli impianti quali: celle per il condizionamento dell'aria, canali d'aria, vasche, torri, camini, pali, tralicci, antenne, sostegni, basamenti per macchine, eccetera.

Restano invece esclusi:

a) i fabbricati e i locali in genere, anche se di contenimento degli impianti, dei quali però devono essere indicate le dimensioni e le caratteristiche principali;

b) i disegni di officina, i disegni costruttivi di macchine ed attrezzi.

Articolo 43

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni professionali si articolano come segue:

- a) compilazione del progetto preliminare comprendente schemi e relazione a carattere sommario, atti ad esprimere la funzionalità e le caratteristiche fondamentali di ciascun tipo di impianto e l'indicazione sommaria del costo a titolo informativo;
- b) compilazione del progetto definitivo di cui alla lettera b) dell'articolo 17;
- c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, atto a precisare l'impianto in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificarlo per prestazioni, caratteristiche tecniche, qualità, dimensioni, ed a consentirne compiutamente la materiale esecuzione e l'inserimento nel complesso cui si riferisce, esso comprende:
 - 1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio con le notazioni metriche necessarie;
 - 2) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle opere;
 - 3) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature;
 - d) redazione dei capitolati di appalto, comprensivi delle norme tecniche, contrattuali ed esecutive e delle prescrizioni particolareggiate, definiti all'articolo 17, lettera d);
 - e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);
 - f) direzione dei lavori, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori relativi agli impianti come indicato all'articolo 17, lettera f).

Articolo 44

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti alla classe V sono da valutarsi a percentuale in base all'importo delle opere, come definito al precedente articolo 21, secondo le percentuali indicate nella tabella 5 relativa agli impianti di servizi generali e con le precisazioni dell'articolo 23, secondo comma.

Anche quando le opere contemplate nella presente classe fanno parte integrante di opere oggetto di altre classi, la prestazione specialistica oggetto della presente classe va compensata a parte ed in aggiunta al compenso per la prestazione generale già contemplata nella classe preminente (edilizia, restauri, strade, ferrovie, aeroporti, opere portuali, ecc.) come precisato all'articolo 23, secondo comma.

Quando l'incarico comprende prestazioni relative a più sottoclassi, gli onorari vengono commisurati separatamente e non globalmente, riferendo le percentuali agli importi di ciascuna sottoclasse.

Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P.5.

La progettazione dei sistemi di regolazione e controllo di cui alla lettera a) del punto 3 della sottoclasse c) sono da valutarsi sull'importo virtuale dell'impianto controllato secondo le parzializzazioni indicate nella tabella P.5 bis.

La progettazione delle apparecchiature a microprocessore multifunzione gestite da microprocessore e la realizzazione di programmi applicativi di cui alle lettere b), c) del punto 3) della sottoclasse c) va compensata a vacazione.

Classe VI

STRADE - FERROVIE - GALLERIE ED AEROPORTI

Articolo 45

(Campo delle prestazioni)

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere e complessi di opere, manufatti e dispositivi riguardanti le strade, le autostrade, le gallerie e gli aeroporti in generale, in tutte le loro accezioni e qualunque ne sia la destinazione.

Rientrano nella presente classe VI le opere d'arte tipo di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica specifica, anche se appartenenti ad altre classi.

Sono invece escluse da questa classe le opere che, pur costituendo necessaria integrazione di quelle sopra menzionate e formanti con esse unico complesso, rientrano per loro natura e sono regolate nei titoli IV e VII, in differenti classi: edilizia, strutture, impianti di servizi generali, opere idrauliche, impianti industriali (di trazione, di illuminazione, di segnalamento e di comunicazione, apparecchiature meccaniche), ingegneria geotecnica, ecc., ma di queste devono essere forniti gli elementi fondamentali atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale essendone invece demandata la progettazione specifica alle rispettive classi di appartenenza.

Articolo 46

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano di norma come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elementi fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo di tracciati e di disegni schematici, relazione illustrativa e preventivo sommario della spesa a carattere informativo; tale progetto viene di norma redatto sulla base di preesistenti planimetrie a curve di livello in conveniente scala o di carte topografiche dell'I.G.M. nella scala di 1:25.000;

b) compilazione del progetto definitivo comprendente gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire l'opera nei confronti del committente e delle Autorità al cui esame preliminare sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto; esso va redatto sulla base di sommari rilievi di campagna e comprende una relazione illustrativa, un piano generale, profili

longitudinali e trasversali, indicazione tipologica delle sezioni e delle intersezioni ed indicazione schematica delle principali opere d'arte, preventivo generale di spesa non particolareggiato;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato su dettagliati rilievi di campagna, comprendente una relazione illustrativa, le corografie delle zone interessate e le planimetrie in conveniente scala delle opere, complete di tutti gli elementi di tracciamento, i profili longitudinali e, ove necessario, i profili geologici con l'indicazione dei saggi effettuati, le sezioni trasversali, le sezioni tipo con l'indicazione dell'assetto definitivo della sede viabile (stradale, ferroviaria, aeroportuale) e delle parti complementari ed adiacenze (banchine, cunette, sistemazione di scarpa, svincoli, aree di servizio e di parcheggio), i disegni della segnaletica e quanto altro possa occorrere in sede esecutiva ai sensi dell'articolo 17, il tutto per la sola parte propriamente stradale, ferroviaria e aeroportuale, ma con la previsione e l'inserzione schematica di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al coordinamento con il progetto di opere di altre classi che costituiscano parte integrante dell'opera stradale o ferroviaria o aeroportuale;

d) compilazione del capitolato speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente stradale, ferroviaria o aeroportuale;

e) preventivo particolareggiato come l'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo, come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte stradale, ferroviaria o aeroportuale.

Articolo 47

(Onorari)

Agli effetti degli onorari, le prestazioni afferenti questa classe si articolano nelle seguenti sottoclassi:

a) strade ordinarie, autostrade, linee tramviarie e ferroviarie di caratteristiche semplici, aeroporti turistici ed ausiliari, piccoli eliporti;

b) strade ordinarie, autostrade, linee tramviarie e ferroviarie in montagna, in zone accidentate, in aree urbane, con particolari problemi di traffico o comunque di caratteristiche complesse, nodi stradali ed autostradali, sistemazioni viabilistiche e segnaletica stradale, parchi, rotaie e nodi ferroviari, grandi aeroporti ed eliporti, gallerie.

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti questa classe sono da valutarsi a percentuale secondo la tabella 6 e, per la parzializzazione, secondo la tabella P.6 sugli importi appresso specificati:

1) per il progetto preliminare e per il progetto definitivo in base alla somma degli importi relativi alla classe VI ed alle classi integranti;

2) per il progetto esecutivo in base all'importo delle sole opere della classe VI, con esclusione degli importi afferenti altre classi.

I rilievi planimetrici ed altimetrici ed i relativi disegni di rappresentazione del terreno, i sondaggi, le prospezioni geologiche, le prove geotecniche ed i relativi disegni e schemi dimostrativi sono da compensare a parte, a norma dell'articolo 19.

Per le sole opere di caratteristiche estremamente elementari, di limitato contenuto tecnico e per le quali vengono forniti elaborati in misura minore di quanto previsto al precedente articolo 46, le percentuali di cui alla sottoclasse a) possono venire ridotte in misura non superiore al 25 per cento.

Nel caso in cui l'incarico riguardi opere incluse nelle due sottoclassi, le rispettive percentuali dovranno essere quelle corrispondenti all'importo cumulativo delle opere.

Per le sole opere di manutenzione gli onorari vengono liquidati con le aliquote parziali relative alle voci a), d), e).

Classe VII OPERE IDRAULICHE

Articolo 48 (Campo delle prestazioni)

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere e complessi di opere, manufatti e disposizioni riguardanti l'idraulica in generale, in tutte le sue accezioni e qualunque ne sia la destinazione.

Rientrano nella presente classe VII le opere d'arte tipo di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica specifica, anche se appartenenti ad altre classi.

Sono escluse da questa classe le opere che, pur formando necessaria integrazione di quelle sopramenzionate e formando con esse un unico complesso, rientrano per loro natura e sono regolate, nei titoli IV e VII, in differenti classi: edilizia, strutture, impianti di servizi generali, opere stradali e ferroviarie, impianti industriali (impianti elettrici e di energia, apparecchiature meccaniche, eccetera); ingegneria geotecnica, ma di queste devono essere forniti gli elementi fondamentali atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale, rientrandone la progettazione specifica nell'ambito delle prestazioni della classe di appartenenza.

Articolo 49 (Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elaborati fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo di disegni schematici, breve relazione illustrativa e preventivo sommario della spesa a carattere informativo; esso può essere redatto sulla base di preesistenti planimetrie in conveniente scala;

b) compilazione del progetto definitivo comprendente gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire l'opera nei confronti del committente e delle Autorità al cui esame preliminare sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto; esso va redatto sulla base di sommari rilievi di campagna e comprende una relazione illustrativa generale, un piano d'insieme, l'indicazione tipologica delle opere principali ed un preventivo generale di spesa a carattere non particolareggiato;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, eseguito su dettagliati rilievi di campagna, comprendente una relazione illustrativa, le corografie delle zone interessate e le planimetrie in conveniente scala delle opere, complete di tutti gli elementi di tracciamento, i profili longitudinali e i profili geologici con l'indicazione dei saggi effettuati, le sezioni ed i prospetti con l'indicazione dell'assetto definitivo sia delle opere principali che delle parti complementari ed adiacenze e quanto altro possa occorrere in sede esecutiva ai sensi dell'articolo 17, il tutto per la sola parte propriamente idraulica, ma con la previsione e l'inserzione schematica di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al coordinamento con il progetto di opere di altre classi che siano parte integrante dell'opera idraulica; per gli sbarramenti di ritenuta saranno tenute presenti le speciali norme vigenti;

d) compilazione del capitolato speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente idraulica;

e) preventivo particolareggiato, come indicato nell'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte idraulica.

Articolo 50

(Onorari)

Agli effetti degli onorari, le prestazioni afferenti questa classe si articolano nelle seguenti sottoclassi:

a) provvista, condotta e distribuzione di acqua (acquedotti), smaltimento delle acque di rifiuto (fognature), irrigazione, bonifica idraulica, canalizzazione dei corsi d'acqua, nonché tutte le opere attinenti all'idraulica di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica;

b) impianti idroelettrici e di riserva idrica, sistemazione dei bacini montani con relativi imbrigliamenti, sbarramenti di ritenuta, conche di navigazione ed in generale tutte le opere di cui alla sottoclasse a) quando presentino caratteristiche di notevole importanza tecnica o comunque rilevanti difficoltà e complessità di progetto e di esecuzione.

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti questa classe sono da valutarsi a percentuale secondo la tabella 7 e, per la parzializzazione, secondo la tabella P.7 sulla base degli importi appresso specificati:

1) per il progetto di massima preliminare e per il progetto definitivo, sulla somma degli importi relativi all'opera completa (classe VII e classi integranti);

2) per il progetto esecutivo, sull'importo delle sole opere della classe VII, con l'esclusione degli importi afferenti le altre classi, ma compresi gli importi relativi ai movimenti di terra ed agli eventuali ripristini di altre opere interessate.

I rilievi planimetrici ed altimetrici ed i relativi disegni di rappresentazione del terreno, i sondaggi, le prospezioni geologiche e le prove geotecniche ed i relativi disegni e schemi dimostrativi sono da compensare a parte, a norma dell'articolo 19.

Per le sole opere di caratteristiche estremamente elementari, di limitato contenuto tecnico e per le quali vengano forniti elaborati in misura minore di quanto previsto al precedente articolo 49, le percentuali di tabella possono venire ridotte in misura non superiore al 25 per cento.

Nel caso in cui l'incarico riguardi opere incluse nelle due sottoclassi, le rispettive percentuali devono essere quelle corrispondenti all'importo cumulativo delle opere.

Per le sole opere di manutenzione gli onorari vengono liquidati con le aliquote parziali relative alle voci a), d), e).

Classe VIII

OPERE COSTIERE, PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA

Articolo 51

(Campo delle prestazioni)

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere e complessi di opere, manufatti e dispositivi riguardanti la difesa costiera fluviale, lacuale e marittima (dighe foranee, moli, difese litoranee), la navigazione interna e marittima, i porti, i bacini di carenaggio, gli scali di cantieri navali, le opere di accosto (banchine, pontili), in tutte le loro accezioni e qualunque ne sia la destinazione.

Rientrano nella presente classe VIII le opere d'arte tipo di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica specifica, anche se appartenenti ad altre classi.

Sono escluse da questa classe le opere che, pur formando necessaria integrazione di quelle sopramenzionate e formando con esse un unico complesso, rientrano per loro natura e sono regolate, nei titoli IV e VII, in differenti classi: edilizia, strutture, impianti di servizi generali, opere stradali e ferroviarie, opere idrauliche, impianti industriali (impianti elettrici e di energia, apparecchiature meccaniche, ecc.), ingegneria geotecnica, ma di queste devono essere forniti gli elementi fondamentali atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale, rientrandone la progettazione specifica nell'ambito delle prestazioni della classe di appartenenza.

Articolo 52

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano di norma come segue:

a) compilazione del progetto preliminare, comprendente gli elaborati fondamentali necessari ad individuare l'opera, a mezzo di disegni schematici, breve relazione illustrativa e preventivo sommario della spesa a carattere informativo: questo progetto viene di norma redatto sulla base di preesistenti idonee planimetrie o di carte topografiche dello I.G.M. nella scala di 1:25.000;

b) compilazione del progetto definito comprendente elaborati grafici e descrittivi atti a definire l'opera nei confronti del committente e delle Autorità al cui esame preliminare sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto; esso può essere redatto sulla base di preesistenti planimetrie a curve di livello in conveniente scala o di carte topografiche dell'I.G.M. nella scala di 1:25.000, di carte nautiche con riferimento a rilievi batimetrici e quelli sulla natura dei fondali, con i necessari aggiornamenti, estese anche alle adiacenze interessate dall'opera e comprende, una relazione illustrativa generale, un piano di assieme delle opere esteso alle adiacenze interessate, la indicazione tipologica delle opere principali ed un preventivo generale di spesa a carattere non particolareggiato;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, eseguito su dettagliati rilievi in luogo, comprendente una relazione illustrativa, le corografie delle zone interessate e le planimetrie in conveniente scala delle opere complete di tutti gli elementi di tracciamento e dei risultati delle prospezioni geologiche, le sezioni ed i prospetti con l'indicazione dell'assetto sia delle opere principali che delle parti complementari ed adiacenze, compreso ove occorra il coordinamento della rete viaria e ferroviaria, e quanto altro possa occorrere in sede esecutiva ai sensi dell'articolo 17, il tutto per la sola parte propriamente costiera, portuale e di navigazione interna, ma con la previsione e l'inserzione schematica di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al coordinamento con il progetto di opere di altre classi che siano parte integrante dell'opera costiera e portuale;

d) compilazione del capitolato speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente costiera, portuale e di navigazione interna;

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte costiera, portuale e di navigazione interna.

Articolo 53

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti questa classe sono da valutarsi a percentuale secondo la tabella 8 e per la parzializzazione secondo la tabella P.8 sulla base degli importi appresso specificati:

a) per il progetto preliminare e per il definitivo, sulla somma degli importi relativi all'opera completa (classe VIII - classi integranti);

b) per il progetto esecutivo particolareggiato, sull'importo delle sole opere della classe VIII, con esclusione degli importi afferenti alle altre classi.

I rilievi planimetrici ed altimetrici ed i relativi disegni di rappresentazione dei luoghi, i sondaggi, le prospezioni geologiche e le prove geotecniche ed i relativi disegni e schemi dimostrativi sono da compensare a parte, a norma dell'articolo 19.

Per le sole opere di caratteristiche estremamente elementari, di limitato contenuto tecnico e per le quali vengano forniti elaborati in misura minore di quanto previsto al precedente articolo 52, le percentuali di tabella possono venire ridotte discrezionalmente, in misura non superiore al 25 per cento.

Per le sole opere di manutenzione gli onorari vengono liquidati con le aliquote parziali relative alle voci a), d), e).

Classe IX

INGEGNERIA INDUSTRIALE

Articolo 54

(Campo delle prestazioni)

Fanno parte di questa classe tutte le opere, complessi di opere riguardanti le industrie, le attività minerarie ed estrattive in genere, gli impianti meccanici, elettrici, radiotecnici, di trattamento e quanto altro appartenga a settori della fisica, chimica, meccanica, elettricità; i trasporti terrestri ed aerei e più precisamente:

1) impianti per industrie molitorie, alimentari, cartarie, delle fibre tessili, del legno, conciarie e simili;

2) impianti dell'industria chimica inorganica, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie, ceramiche e simili;

3) impianti dell'industria chimica organica, distillerie dei combustibili, trattamento dei loro sottoprodotti; impianto di raffinazione del petrolio, impianti petrolchimici;

4) impianti per la produzione di gomma, colori, resine sintetiche, materie plastiche e simili;

5) impianti siderurgici, officine meccaniche ed elettromeccaniche, cantieri navali;

6) impianti termoelettrici, della elettrochimica, dell'elettrometallurgica;

7) centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti esterni di linee e reti di trasporto e distribuzione di energia elettrica;

8) impianti nucleari;

9) impianti tramviari, ferroviari, teleferici, di funivie e funicolari con trazione meccanica od elettrica;

10) impianti ed opere relative a ricerche minerarie, alle cave e torbiere, comprendenti: perforazione, impianti di estrazione, coltivazione, trasporti, impianti trattamento fisico, chimico dei minerali e dei rifiuti solidi e liquidi;

11) impianti ed opere relative a giacimenti di idrocarburi, risorse geo-termiche; impianti di stoccaggio in sotterraneo, impianti ed opere relative alla estrazione di idrocarburi e di fluidi geo-termici ed al loro trasporto: metanodotti, oleodotti, opere complementari, carbondotti, ecc.

12) impianti ed opere relative al trasporto di solidi o soluzioni in condotta;

13) impianti di distribuzione di metano o gas in genere;

14) impianti meccanici di sbarramento, di scaricatori, di manovra per conche, dighe, bonifiche, costituiti da strutture metalliche di notevole importanza, richiedenti particolari calcolazioni;

15) impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di acque di insediamenti urbani ed industriali;

16) impianti per la produzione e distribuzione di vapore, di acqua calda, di aria compressa, del freddo; impianti di incenerimento; impianti di riciclaggio rifiuti e teleriscaldamento;

17) impianti esterni di telegrafia, telefonia, radiotelegrafia, radiotelefonica e telecomunicazioni in genere, impianti di radiodiffusione e televisione e radar;

18) impianti di illuminazione pubblica;

19) impianti per la meccanizzazione agraria.

Sono escluse dalla presente classe le opere che pur formando di norma parte integrante delle opere di ingegneria industriale sono nei titoli IV e VII regolate in forma di classi distinte, ma è compreso quanto afferente alla previsione ed inserzione schematica di tutti gli elementi più specificamente inerenti al coordinamento con il progetto di opere appartenenti ad altre classi, che costituiscono tuttavia parte integrante degli impianti industriali.

Articolo 55

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni professionali si articolano come segue:

a) compilazione dello schema dell'impianto, studio del diagramma di lavoro ed indicazione sommaria del costo;

b) compilazione del progetto definitivo, comprendente gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire nei suoi vari elementi compositivi l'impianto nei confronti del committente e delle Autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, atto a precisare l'impianto in ogni suo aspetto generale e particolare ad identificarlo per prestazioni, caratteristiche tecniche, qualità, dimensioni ed a consentire la materiale esecuzione, esso comprende:

1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio;

2) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle opere;

3) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei macchinari, delle apparecchiature e dei materiali;

d) redazione dei capitolati di appalto e delle specifiche di fornitura comprensivi delle norme tecniche, contrattuali ed esecutive e delle prescrizioni particolareggiate, esame delle offerte;

e) preventivo particolareggiato del costo degli impianti come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, controlli, prove, assistenza ai collaudi, liquidazione delle forniture e dei lavori attinenti.

Qualora il professionista venga incaricato anche della esecuzione di disegni di officina e di disegni costruttivi di macchine od attrezzature, le relative prestazioni devono essere compensate in aggiunta in base a preventivi accordi, con onorari discrezionali.

Le eventuali richieste del committente per lo studio di soluzioni alternative fra di loro sostanzialmente differenti, in sede di progettazione preliminare, danno diritto a compensi pari al 30 per cento di quelli tabellari per le prestazioni non prescelte.

Eventuali variazioni od aggiunte richieste nel corso dei lavori sono da compensarsi a parte con criterio discrezionale.

Quando il committente fornisca al momento dell'incarico lo studio del diagramma di lavoro e schema dell'impianto e quando gli elementi siano integralmente adottati per gli ulteriori sviluppi incombenti, l'aliquota a) di parzializzazione afferente a tali prestazioni viene ridotta alla metà, senza dar diritto a maggiorazione per parziale prestazione.

Articolo 56

(Onorari)

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale l'importo dell'opera viene computato sulla scorta degli effettivi prezzi a nuovo delle forniture e degli appalti, senza tener conto delle detrazioni dipendenti da sconti, addebito di danni e di penalità, né della eventuale minore spesa derivante da acquisto di macchine, attrezzature o materiali usati o da esecuzione diretta dei lavori a cura del committente.

Non sono compresi nell'importo da assumere a base degli onorari gli eventuali risarcimenti per riscatti e concessioni.

Gli onorari relativi e le prestazioni parziali vengono retribuiti, rispettivamente, in base alle allegate tabelle 9 e P.9.

**TITOLO V - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE O A QUANTITA' PER COLLAUDI
PERIZIE E SIMILI**

Classe X**COLLAUDI**

A) Collaudo di opere di ingegneria civile e forniture relative.

Articolo 57

(Finalità di collaudo)

Il collaudo ha lo scopo di determinare l'accettabilità dell'opera, mediante un valido giudizio indiziario basato sugli elementi che possano emergere dalle indagini e dalle prove che sia possibile espletare e, ove richiesto, di liquidare l'importo nei confronti della ditta esecutrice.

Il collaudo consiste nel controllo:

- a) dell'efficienza statica della costruzione accertata con opportuni saggi, controlli, prove di carico, o con tutti quei mezzi di indagine che il collaudatore riterrà necessari;
- b) della regolare realizzazione del progetto;
- c) della corrispondenza degli atti amministrativi e contabili con quelli contrattuali;
- d) della regolare esecuzione dei lavori e della qualità dei materiali impiegati;
- e) dell'effettiva rispondenza dell'opera alle prescrizioni contrattuali.

Nei casi in cui contrattualmente non siano previste particolari norme per il collaudo, questo sarà eseguito secondo la procedura stabilita dal Capo VI del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n.350, e successive modificazioni.

Articolo 58

(Collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione)

Il collaudo delle opere si articola in due differenti tipi:

a) collaudo statico di strutture portanti, da effettuarsi nel rispetto dei termini previsti dalle leggi e norme vigenti, con le prove di carico ed eventualmente di altro tipo eseguito in rapporto ai dati di progetto, con particolare riferimento alle strutture essenziali ed al loro comportamento elastico. L'elaborato di collaudo comprende una relazione illustrativa dell'opera, l'eventuale revisione dei calcoli, i verbali di visita e delle operazioni effettuate ed il relativo certificato;

b) collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione comprendente:

1) gli esami, le verifiche, i saggi e le prove atti ad accertare la rispondenza tecnico-contabile fra le opere e le forniture eseguite e le prescrizioni di contratto e di progetto;

2) la verifica delle scritture contabili con il riscontro delle misure e della corretta applicazione dei prezzi;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 3) l'esame delle eventuali riserve ed il relativo parere;
- 4) la liquidazione definitiva dei lavori;
- 5) i verbali di visita;
- 6) la relazione e certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

Il committente è tenuto a fornire al professionista incaricato del collaudo tecnico-amministrativo, quando questo sia richiesto dalla Legge, il certificato di collaudo statico delle strutture portanti nonché gli altri certificati relativi a collaudi di impianti tecnici installati nell'opera.

Quando il collaudo sia affidato in corso d'opera esso comprende anche visite periodiche, nel numero e con la frequenza necessaria a giudizio insindacabile del collaudatore durante lo svolgimento dei lavori.

Articolo 59

(Onorari)

Gli onorari spettanti per le operazioni di collaudo di cui alle voci a) e b) dell'art.58, sono determinati separatamente secondo le percentuali della tab.10A, applicate, per il collaudo statico, al costo delle sole strutture portanti compresi gli scavi di fondazione e, per il collaudo tecnico amministrativo, al costo complessivo dell'opera quale risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o aumento d'asta, maggiorati dell'importo della revisione dei prezzi e dell'ammontare delle riserve avanzate dall'impresa o dal fornitore, indipendentemente dal loro accoglimento.

Quando il collaudo viene affidato a una Commissione collaudatrice gli onorari vanno maggiorati del 40% per ogni componente della Commissione.

Spettano inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impegnato nei viaggi di cui agli articoli 4 e 12 salva l'applicazione dell'articolo 22.

Quando il collaudatore sia stato nominato in corso d'opera, le percentuali di tabella vengono maggiorate del 25 per cento. Quando per specifiche disposizioni di legge il collaudatore in corso d'opera deve verificare strutture antisismiche, le percentuali di tabella vengono maggiorate del 200 per cento.

Ove le operazioni di collaudo abbiano uno svolgimento particolarmente oneroso o disagiata è in facoltà del collaudatore di maggiorare discrezionalmente le percentuali di tabella fino al massimo del 100 per cento.

Quando il collaudo di un'opera comprende varie parti, distinte per contratti e contabilità che richiedano separati certificati di collaudo, gli onorari vengono determinati separatamente in base ai singoli importi delle parti medesime.

Quando al collaudatore si richiede, per la ripartizione della spesa fra i vari condomini o assegnatari, la formazione di tabelle millesimali, il compenso integrativo è valutato a discrezione ai sensi dell'articolo 14.

Il collaudo statico di ponti, viadotti e strutture speciali è compensato con le percentuali di tabella maggiorate fino al 100 per cento.

La revisione dei calcoli statici viene compensata con il 20 per cento delle competenze spettanti per la redazione del relativo progetto esecutivo; aliquota c) della tabella P.4.

Quando lo stesso collaudatore venga incaricato sia del collaudo statico che di quello tecnico-amministrativo il compenso globale risultante dalla applicazione delle precedenti norme verrà ridotto del 10 per cento.

COLLAUDI

B) Collaudo di impianti ai servizi generali, di impianti industriali e di forniture accessorie.

Articolo 60

(Finalità del collaudo)

Il collaudo ha lo scopo di determinare l'accettabilità dell'opera, mediante un valido giudizio indiziario basato sugli elementi che possono emergere dalle indagini e dalle prove che sia possibile espletare e, dove richiesto, di liquidarne l'importo nei confronti della ditta appaltatrice.

Il collaudo degli impianti di servizi generali, degli impianti industriali e di macchine isolate, comprende:

a) le operazioni necessarie per accertare se la ditta appaltatrice abbia ottemperato alle prescrizioni di legge e regolamenti nonché alle prescrizioni contrattuali relative alla qualità e quantità dei materiali, alle corrette modalità esecutive e alle caratteristiche e garanzie tecniche e funzionali dell'opera;

b) la relazione di collaudo;

c) il certificato di collaudo.

Nei casi in cui contrattualmente non siano previste particolari norme per il collaudo, questo sarà eseguito secondo la procedura stabilita dal Capo VI del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 maggio 1895, n.350 e successive modificazioni.

Articolo 61

(Onorari)

Gli onorari per il collaudo vanno calcolati a percentuale sulla base della tabella 10 B sul costo dell'opera valutato come al comma primo dell'articolo 59.

In ogni caso sono da aggiungersi il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impegnato nei viaggi di cui agli articoli 4 e 12, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 22.

Qualora con il collaudo si richieda la determinazione specifica di rendimento in base a particolari condizioni di garanzia di funzionamento, il collaudatore provvederà all'esecuzione delle prove relative, sia direttamente, sia tramite idonei istituti e laboratori.

La eventuale determinazione dei rendimenti e la revisione dei calcoli di dimensionamento degli impianti vanno compensati in forma discrezionale.

Classe XI

PERIZIE DI STIMA - INVENTARI E CONSEGNE

Articolo 62

(Perizie di stima - Definizione)

La perizia di stima è il risultato di un giudizio di valore di qualunque bene, materiale o immateriale, singolo o complesso, nel suo aspetto richiesto dalla committenza o giudicato pertinente dal professionista in relazione allo scopo della stima stessa. Essa può avere estensione e approfondimento vari, assumendo le forme seguenti:

a) parere estimativo ossia valutazione basata su criteri sintetici di consistenza, di reddito o di rapporto con beni simili, espressa in forma verbale o scritta senza formalità (vedi articolo 14, numero 25);

b) perizia sommaria, basata su specifici elementi di valutazione a carattere riassuntivo od indicativo ed esposta in una breve relazione illustrativa;

c) perizia particolareggiata, basata su diversi e approfonditi elementi di valutazione, ove possibile posti tra di loro a confronto, ed esposta in una relazione motivata, corredata da descrizioni, da computi e, ove occorra, da tipi;

d) perizia analitica, è la perizia particolareggiata di cui alla lettera c), integrata da: descrizione dello stato e del valore delle singole parti del bene o del complesso da stimare, esposizione dettagliata del criterio di stima prescelto o richiesto dalle esigenze pratiche, computi e prospetti necessari.

Articolo 63

(Onorari)

L'onorario è stabilito come segue:

a) Parere estimativo - a discrezione come indicato all'articolo 14;

b) Perizia sommaria - 0,50 delle percentuali della tabella 12;

c) Perizia particolareggiata - percentuali della tabella 12;

d) Perizia analitica - percentuali maggiorate a discrezione dal 50 per cento al 100 per cento rispetto alla tabella 12, in relazione alle difficoltà della perizia.

I rilievi, la redazione di tipi planimetrici o disegni, la ricerca di documenti eventualmente occorrenti per l'espletamento delle operazioni peritali, non direttamente forniti dal committente, vengono compensati a parte, con gli onorari stabiliti per le singole prestazioni dalla presente tariffa.

Agli onorari vanno sempre aggiunti i rimborsi delle spese e i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 12 salvo l'eventuale applicazione dell'articolo 22.

Articolo 64

(Perizie estimative di divisione o in contraddittorio)

Sè la perizia riguarda divisione fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi particolareggiati, gli onorari di cui al precedente articolo possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Se la perizia viene contemplata con un progetto divisionale gli onorari di cui al precedente articolo possono essere aumentati a discrezione fino al 100 per cento.

Articolo 65

(Aggiornamenti)

L'aggiornamento di una stima effettuata precedentemente, senza variazioni di consistenza o di qualità, viene compensata con il 25 per cento delle percentuali di tabella, se la stima è stata effettuata dallo stesso professionista; con il 40 per cento se la perizia precedente è stata effettuata da altro professionista.

Nell'ipotesi che le variazioni di consistenza o di qualità non siano tali da modificare sostanzialmente il bene oggetto della stima, gli onorari di cui innanzi vengono elevati, rispettivamente, al 30 ed al 50 per cento delle percentuali di tabella.

Articolo 66

(Perizie riferite a valori antecedenti)

Per le stime per le quali venga richiesto il riferimento a valori antecedenti alla data di conferimento dell'incarico, gli onorari vanno commisurati agli importi corrispondenti ai valori correnti alla data dell'incarico e le percentuali relative a tali importi vanno maggiorate del 10 per cento.

Articolo 67

(Perizie - Beni afferenti a classi diverse -
Criteri di applicazione della tabella 12)

Per perizie estimative riguardanti i beni afferenti a diverse classi l'onorario si calcola applicando agli importi complessivi dei beni ricadenti in ciascuna classe la percentuale ad ognuna afferente.

Quando l'importo finale della stima è ottenuto applicando coefficienti di degradazione, l'onorario è commisurato all'importo originario al lordo della diminuzione per degradazione.

Quando siano esplicitamente richieste oppure si rendano necessarie, come nelle perizie per danni o nelle espropriazioni parziali, diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello afferente alla valutazione più elevata con l'aggiunta del 30 per cento degli onorari afferenti le altre valutazioni.

Quando la stima si riferisce ad un'unica entità patrimoniale, asse ereditario o simili, costituita da cespiti differenti per natura ed ubicazione, cosicché il giudizio complessivo e la relazione costituiscono un unico atto, l'onorario risultante dalla somma degli onorari relativi ai singoli cespiti va diminuito di una percentuale non superiore al 20 per cento.

In ogni caso non si tiene conto delle detrazioni per passività (ipoteche, diritti reali, canoni enfiteutici e simili), gravanti sul patrimonio.

L'onorario per la stima degli edifici in condominio viene computato in base al valore dell'intero immobile; ove sia richiesto il frazionamento ed il riparto del valore delle singole quote, l'onorario viene aumentato del 25 per cento.

Ove sia richiesta la sola redazione dei rapporti millesimali tra i valori delle singole unità dell'edificio, l'onorario sarà pari a quello di cui al capo b) dell'articolo 63, maggiorato del 25 per cento.

Articolo 68

(Stima dei fondi rustici)

Le stime dei fondi rustici con coltivazione omogenea, situati in terreno di facile accesso, vengono compensate con la percentuale di cui alla tabella 12 A.

Quando la stima è complessa perché i terreni sono molto disagiati o frazionati, oppure in diverse condizioni di produttività per varietà di cultura e soprassuolo, l'onorario della tabella può essere aumentato discrezionalmente fino al 50 per cento.

Articolo 69

(Stime forestali)

Le stime forestali si possono riferire:

- 1) alla massa legnosa (soprassuolo);
- 2) al terreno boscato (suolo e soprassuolo).

Gli onorari per la stima del soprassuolo, con rilevamento diretto della massa legnosa, sono stabiliti dalla tabella 12 B.

La stima del terreno boscato importa un aumento del 10 per cento.

Per la stima di un terreno boscato, senza rilevamento diretto della massa legnosa, le percentuali della tabella 12 B vengono ridotte del 50 per cento.

In ogni caso vanno compensate a parte le spese nonché le vacanze in campagna per i rilievi e la raccolta dei dati, di cui agli articoli 4 e 12 salva la eventuale applicazione dell'articolo 22.

Articolo 70

(Stime di impianti ed attrezzature industriali)

Le stime di impianti ed attrezzature industriali comprendono:

- a) la particolareggiata valutazione in base a rilievi in sito, con valutazione dettagliata delle attrezzature tecniche e degli equipaggiamenti dell'azienda secondo il valore di nuovo acquisto al momento della stima;
- b) la descrizione delle macchine, apparecchi, accessori, con identificazione dei dati caratteristici, gradi di efficienza, anno di costruzione;
- c) la valutazione degli impianti sussidiari di servizio generale quali: distribuzione di acqua, gas, energia elettrica, illuminazione, ecc..

I compensi sono stabiliti a percentuale, in relazione al valore globale del complesso secondo la tabella 12 A, che si riferisce alle perizie particolareggiate.

Per gli altri tipi di perizia valgono le norme dell'articolo 63.

Qualora la stima del valore di un immobile o di un'azienda risulti influenzata dal regime societario della proprietà cui il bene appartenga, il professionista ha diritto a farsi assistere da un esperto in conformità a quanto previsto dall'articolo 24.

La stima contemporanea di più aziende dello stesso committente è compensata in base al valore complessivo di tutti gli elementi valutati purché questi si riferiscano allo stesso genere di attività industriale.

Qualora la valutazione comprenda un rilevante numero di macchine ed attrezzi della stessa provenienza, vetustà, stato di conservazione, il compenso può essere ridotto di una aliquota discrezionale non superiore al 20 per cento.

Articolo 71

(Stima di attività estrattive)

Per la compilazione della stima di una cava di una miniera e di ogni attività estrattiva in genere corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla tabella 12 A che si riferisce alla stima particolareggiata.

Per gli altri tipi di perizie valgono le norme dell'articolo 63 e seguenti.

L'onorario viene determinato applicando, in base alla tabella 12 A, le percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri, degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sommario.

Quando invece per questi complessi si richiede una stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali di cui al primo comma al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei

cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta, con le percentuali ad essi corrispondenti, secondo le norme generali del presente titolo.

Le stime divisionali o quelle che si riferiscono ad ampliamenti e fusioni di cave e miniere con l'assegnazione di quote in base ai titoli di proprietà vengono compensati con le norme dell'articolo 64.

Articolo 72

(Stima e liquidazione di danni subiti da beni assicurati)

Gli onorari per la stima e liquidazione di danni subiti da beni assicurati contro l'incendio e garanzie accessorie, furto su garanzia, trasporti, interruzione di esercizio, responsabilità civile infortuni, ecc. vengono calcolati in base alla somma dei seguenti tre elementi:

a) compenso a tempo sulla base del tempo totale impiegato per convegni con terzi in ufficio o fuori ufficio;

b) compenso a percentuale sull'importo complessivo del danno effettivo stimato e degli oneri accessori, analiticamente ricavato al lordo di eventuali riduzioni per proporzionali, scoperti contrattuali, franchigie, detrazioni per aggravamento di rischi, decadenza di polizze o simili, secondo la tabella 13;

c) compenso a percentuale sull'importo complessivo del valore precedente e del valore di recupero, da valutarsi sulla base della tabella 13 in relazione all'articolo 63.

Se la perizia di stima e liquidazione del danno viene eseguita in contraddittorio tra periti nominati dalle parti, gli onorari possono essere maggiorati fino al 100 per cento.

Se la perizia viene effettuata collegialmente le prestazioni vanno considerate a discrezione.

I compensi dedotti in base alla tabella 13 possono essere diminuiti, a discrezione del professionista, qualora il valore stimato si riferisca, per almeno due terzi, a merci, prodotti e scorte dello stesso tipo e qualità; o se l'importo del danno viene ricavato in via sommaria, sulla base di una percentuale di avarie sull'importo di preesistenza antecedente.

Nella liquidazione dei danni per furto su garanzia "a primo rischio assoluto" le percentuali della tabella 13 possono venire aumentate del 20 per cento.

Nelle perizie riguardanti danni a persone e cose garantiti da contratto di responsabilità civile, gli eventuali rilievi stradali, le relazioni e i grafici necessari vanno compensati a tempo.

Le spese vanno rimborsate secondo il disposto dell'articolo.

Articolo 73

(Inventari, consegne, bilanci)

Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono: la redazione-sopralluogo del verbale di consistenza con la descrizione dell'immobile e l'inventario dei mobili, macchinari, attrezzature, soprassuoli, scorte; la formazione di una planimetria indicativa dell'immobile desunta da piante fornite dal committente.

I bilanci comprendono il sommario di ciò che viene consegnato o riconsegnato con conteggio del dare e dell'avere.

Gli onorari per le prestazioni di cui sopra vengono stabiliti in base alle percentuali di cui alla Tab. 13E. A questi onorari vanno sempre aggiunti il rimborso delle spese ed i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 12 salva l'eventuale applicazione dell'articolo 22.

I compensi stabiliti per gli inventari e le consegne si riferiscono alla redazione di tali elaborati sulla scorta di precedenti consegne; quando invece esse siano da impostarsi ex novo gli onorari a percentuale vengono aumentati del 30 per cento con l'aggiunta di compenso a discrezione per eventuali ricerche di titoli relativi a possessi, a diritti di acqua a servitù.

I compensi per i bilanci eseguiti in contraddittorio sono suscettibili di aumento fino al 50 per cento.

I rilievi eventualmente occorrenti per la formazione di mappe o planimetrie, vengono compensati a parte con la tariffa per essi spettante.

I compensi per la valutazione di eventuali opere di migliorie straordinarie sono determinati, in aggiunta, con i criteri di valutazione delle perizie estimative.

Articolo 74

(Misurazione e stime di scorte rurali e frutti pendenti)

La misurazione di scorte rurali, quando non costituiscono capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne, viene compensata in base alla tabella 13 E.

Agli onorari di cui sopra vanno sempre aggiunti il rimborso delle spese ed i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 12, salva l'applicazione dell'articolo 22.

TITOLO VI - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A QUANTITA' OD IN FORMA MISTAClasse XII
URBANISTICA

Articolo 75

(Campo di applicazione e norme specifiche)

Rientrano nella classe XII tutte le prestazioni professionali afferenti la pianificazione urbanistica del territorio, la programmazione degli interventi attuativi e la disciplina degli interventi edilizi.

Gli elaborati relativi ad ogni categoria di prestazione sono di massima descritti nei successivi articoli; quando per legge o per Regolamento o per necessità del committente siano richiesti elaborati diversi od aggiuntivi, questi saranno precisati - nel numero, nelle caratteristiche e nelle scale di rappresentazione - dal disciplinare di incarico, di cui all'art.9.

Articolo 76

(Tipologia degli strumenti urbanistici ed edilizi)

Le prestazioni professionali di cui all'art.75 hanno di norma per oggetto la elaborazione dei seguenti piani urbanistici:

- Piani Territoriali di Coordinamento (regionali, provinciali, comprensoriali, consortili, di Comunità Montane);
- Piani Territoriali di Settore (paesistico, di sviluppo turistico, di sviluppo industriale, infrastrutturale e simili);
- Piani Regolatori Generali Comunale ed Intercomunale; Programmi di fabbricazione;
- Piani Regolatori Speciali (piano del traffico, piano di servizi e simili);
- Piani Attuativi (Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione, Piano di Recupero, Piano di Zona per Edilizia Economica e Popolare e per Insediamenti Produttivi, Piano Esecutivo dei Piani di zona per Edilizia Economica Popolare e per Insediamenti Produttivi);
- Piani di adeguamento agli standards urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti.

Le prestazioni hanno, inoltre, per oggetto i seguenti altri strumenti di natura urbanistica:

- Programma Pluriennale di Attuazione;
- Regolamento Edilizio (con o senza Programma di fabbricazione);
- Piano Commerciale (di adeguamento e sviluppo della rete di vendita).

Rientrano fra le prestazioni professionali urbanistiche anche quelle relative alla elaborazione di: programmi finanziari per l'attuazione dei piani; studi di fattibilità; valutazioni degli effetti degli investimenti; valutazioni e/o verifiche di impatto ambientale; piani di pedonalizzazione; progetti di arredo urbano a livello d'insieme piani del colore e simili.

Articolo 77

(Definizioni e Contenuti dei piani urbanistici)

77.1. Piani Territoriali (PT)

I piani territoriali definiscono l'assetto urbanistico del territorio di più Comuni, facenti parte di un ente politico-amministrativo sovracomunale (Comunità montane, Comprensorio, Provincia, Regione), oppure riuniti in un apposito organismo (Consorzio, Associazione).

Essi si dicono di Coordinamento (PTC) se concernono l'assetto globale del territorio considerato; di Settore (PTS) se concernono uno solo od alcuni dei settori di intervento: (paesistico-ambientale, attrezzature e servizi, edilizia pubblica, agro-forestale, turistico-commerciale, centri storici, viabilità e trasporti, industriale-artigianale).

77.1.1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) contiene di norma i seguenti elementi:

- a) lo studio dell'ambiente. Deve fornire un quadro completo dello stato del suolo (aree fragili, dissestabilità idrogeologica, zone di rischio geologico) e della sua propensione al dissesto ed all'inquinamento, evidenziando il rapporto tra questi fenomeni e gli insediamenti umani ed individuando le aree critiche e le relative condizioni di edificabilità o d'inedificabilità.
Inoltre, attraverso la lettura dei beni culturali ed ambientali (connotati singolari del paesaggio; monumenti naturali; nuclei di antica formazione; patrimonio storico-artistico e tipologico-tradizionale; valenze culturali e paesaggistiche); deve individuare il patrimonio culturale da conservare e valorizzare, indicando i vincoli e le modalità di tutela e dettando agli strumenti urbanistico-edilizi comunali gli indirizzi, le normative - quadro ed i criteri d'intervento;
- b) lo studio delle risorse fisiche (ambiente naturale, patrimonio agro-forestale, parchi e riserve, risorse idriche, aria e clima) e delle risorse antropiche (attività e funzioni produttive). Deve fornire le direttive d'intervento per la tutela e la promozione delle attività secondarie e terziarie, per la tutela del suolo e delle risorse vitali, per la corretta fruizione dell'ambiente (rapporto tra usi urbani e non urbani), ecc.
- c) lo studio della struttura insediativa. Deve definire, attraverso l'analisi dello stato di fatto e delle linee di tendenza delle caratteristiche organizzative degli insediamenti umani, il ruolo economico-sociale del territorio, il carico demografico compatibile, la distribuzione e l'evoluzione degli insediamenti, la localizzazione delle attività economiche fondamentali, la dislocazione dei servizi ed il proporzionamento delle attrezzature, al fine di una corretta organizzazione territoriale.

77.1.2. Il Piano Territoriale di Settore (PTS) contiene di norma i seguenti elementi:

- a) l'esame della situazione del settore o dei settori allo studio e delle caratteristiche distributive delle strutture componenti, quali risultano dalle analisi e dagli stati di fatto forniti al professionista;
- b) la definizione dei fattori pianologici del settore o dei settori;
- c) l'indicazione dei criteri per l'organizzazione o riorganizzazione di tali fattori e degli obiettivi da perseguire;
- d) la valutazione di massima della spesa per l'attuazione del piano e dei criteri per la formazione dei programmi di intervento.

77.2. Piani Regolatori Generali

Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) definisce l'assetto urbanistico del territorio di un Comune. Il Piano Regolatore Generale Intercomunale (PRGI) definisce l'assetto urbanistico di un gruppo di Comuni facenti parte di un Ente politico-amministrativo sovracomunale oppure riuniti a fini pianificatori in apposito organismo.

77.2.1. Il Piano Regolatore Generale Comunale contiene di norma i seguenti elementi:

- a) analisi dello stato di fatto mirante a rappresentare:
 - 1) i caratteri geologici, idrogeologici, naturalistici e paesistici del territorio;
 - 2) le caratteristiche degli insediamenti per quanto concerne le destinazioni d'uso, i volumi costruiti, le epoche di costruzione e lo stato di conservazione degli edifici, ecc.;
 - 3) il sistema della viabilità, delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico;
 - 4) i beni storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- b) le proposte di conservazione, di trasformazione e sviluppo degli insediamenti residenziali, stabilendone le destinazioni d'uso, i pesi insediativi e le modalità d'intervento per ciascuna zona;
- c) le proposte di viabilità e delle infrastrutture; degli impianti e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico;
- d) gli ambiti delle zone di interesse naturalistico paesistico e storico-artistico, con i vincoli di tutela, le modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali d'uso;
- e) le norme tecniche di attuazione nonché i programmi e le fasi di attuazione.

La stesura del regolamento edilizio, esula dalla prestazione in oggetto.

77.2.2. I Piani Regolatori Generali Intercomunali contengono di norma gli stessi elementi previsti per quelli comunali, che vengono però riferiti all'insieme dei Comuni oggetto del piano.

77.2.3. Piani Regolatori Speciali (o di settore)

I Piani Regolatori Speciali, Comunali od Intercomunal

I, considerano, ai fini pianificatori, uno solo od alcuni dei possibili settori di intervento (ad es.: Tutela paesistico-ambientale, viabilità o traffico, turismo e commercio,

insediamenti produttivi, attrezzature e servizi, edilizia pubblica, ecc.). Essi contengono di norma gli elementi considerati per un solo settore o per alcuni dei settori che compongono il Piano Regolatore Generale.

77.3. Piani Attuativi

77.3.1. Piani particolareggiati (PP), Piani di Lottizzazione (PL) e Piani di Recupero (PR).

I PP, i PL ed i PR sono strumenti urbanistici redatti a norma della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e della Legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di produrre gli effetti previsti da dette Leggi. Detti piani sviluppano - per attuarle - le direttive ed i criteri tecnici dei Piani Regolatori Generali e contengono di norma i seguenti elementi:

- la delimitazione delle aree interessate;
- la descrizione analitica dello stato di fatto (consistenza, funzioni, stato d'uso) degli immobili compresi nel Piano;
- la individuazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati aventi caratteristiche storico-artistico-ambientali, assoggettati o non a vincoli di tutela e conservazione;
- la definizione eventuale della rete viaria di distribuzione;
- la definizione della tipologia degli interventi e delle trasformazioni;
- la definizione planivolumetrica delle costruzioni e l'assetto delle aree non coperte dalle costruzioni;
- la destinazione funzionale specifica delle costruzioni e delle aree inedificate;
- l'individuazione degli immobili da espropriare o da assoggettare a speciali vincoli e degli edifici da demolire;
- le direttive per la successiva progettazione delle infrastrutture (non comprese nel Piano);
- le norme tecniche integrative di attuazione; i criteri e gli indirizzi per la programmazione degli interventi e per il loro convenzionamento con gli operatori; la valutazione sommaria dei costi di attuazione del Piano che faranno carico al Committente.

77.3.2. Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare e per gli Insediamenti Produttivi

I Piani di Zona per l'Edilizia Economica-Popolare e per gli Insediamenti Produttivi sono strumenti urbanistici aventi lo scopo di assoggettare determinati ambiti territoriali comunali od intercomunali alle finalità, prescrizioni e vincoli stabiliti rispettivamente dalla Legge 18 aprile 1962 n.167 e dalla Legge 22 ottobre 1971 n.865, nonché dalle loro modifiche ed integrazioni. Detti Piani sviluppano - per attuarle - le direttive ed i criteri tecnici delle leggi citate negli ambiti territoriali delimitati dal PRG e contengono di norma i seguenti elementi:

- la delimitazione delle aree da vincolare alla formazione del Piano;
- la descrizione analitica dello stato di fatto degli immobili compresi nel Piano (consistenza, funzioni, stato d'uso);
- la definizione della rete stradale e dell'utilizzo degli immobili;
- i criteri e gli indirizzi per la programmazione degli interventi e per l'eventuale convenzionamento con gli operatori; la valutazione sommaria dei costi di attuazione del Piano che faranno carico al Committente.

Quando il Piano di zona (PR) costituisce variante su PRG vigente, il Piano deve contenere gli elementi idonei a produrre gli effetti di Variante al PRG.

77.4. Piani Esecutivi di Piani di Zona

Ai fini della attuazione i Piani di Zona possono essere corredati da appositi Piani Esecutivi aventi di norma gli stessi contenuti dei Piani Particolareggiati.

77.5. Piani di adeguamento agli standards urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti.

Tali piani dovranno contenere tutti gli elementi di analisi dello Stato di fatto e proposte di strumenti e soluzioni per l'adeguamento di insediamenti spontaneamente sorti alle previsioni degli strumenti urbanistici ed agli standards di legge. Il contenuto di tali Piani sarà desunto da leggi nazionali e regionali comunque in analogia con Piani generali ed attuativi precedentemente descritti.

77.6. Piani attuativi di settore (Piani per l'assetto urbanistico, piani del colore, dei servizi, del verde, ecc.).

Articolo 78

Definizioni e contenuti degli altri strumenti (di programmazione urbanistica, di disciplina edilizia, di adeguamento e sviluppo della rete di vendita).

78.1. Programma Pluriennale di Attuazione (PPA)

Il PPA è lo strumento di programmazione urbanistica degli interventi pubblici e privati che attuano le previsioni del Piano Regolatore Generale per un determinato periodo di tempo: viene redatto a norma della Legge 28.1.1977 n.10, di altre leggi nazionali, della Legislazione Regionale e delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e contiene di norma i seguenti elementi:

- esame della situazione demografica, dell'andamento dell'attività edilizia, dell'andamento delle attività economiche prevalenti, della situazione dei servizi pubblici e delle altre dotazioni infrastrutturali, della domanda di abitazioni e di spazi per le attività produttive;
- quantificazione dei fabbisogni di aree residenziali, produttive e pubbliche;
- individuazione degli interventi programmati, della loro consistenza, delle aree interessate delle modalità d'intervento di ciascuno;
- individuazione dei progetti di opere pubbliche e dei piani attuativi da predisporre per attuare gli interventi, ove necessari, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione;
- definizione degli obiettivi specifici del PPA; dei criteri per l'ammissibilità degli interventi; di criteri, indirizzi e disposizioni per la loro attuazione;
- valutazione sommaria degli oneri di urbanizzazione e dei contributi di costruzione e stima dei costi che faranno carico all'Amministrazione per l'attuazione degli interventi.

78.2. Regolamento Edilizio

Il Regolamento Edilizio (RE) provvede - in armonia con le disposizioni della Legge 17 agosto 1942, n.1150 (Legge urbanistica nazionale), del R.D.27.7.1934, n.1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) e delle leggi successive che regolano la materia - a dettare, per il territorio comunale, norme su:

- la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Edilizia
- le modalità di richiesta e di rilascio dei documenti autorizzativi degli interventi edilizi;
- le caratteristiche esterne (altezza, aspetto estetico) dei singoli edifici e le norme di vicinato (distacchi, arretramenti, distanze, i requisiti delle costruzioni e dei locali secondo la destinazione, ecc.);
- le norme igieniche d'interesse edilizio (altezze interne dei locali, aeroilluminazione, cortili, cavedi, fognature, allacciamenti, ecc.);
- le cautele da osservare durante l'esecuzione delle opere;
- la vigilanza comunale sull'esecuzione dei lavori; nonché le altre materie elencate nell'articolo 33 della Legge urbanistica.

78.3. Piani di adeguamento e di sviluppo della Rete di Vendita

I Piani della Rete di Vendita (PRV), redatti in adempimento a leggi nazionali (in particolare L. n.426/1971, L. n.524/1974, L. n.398/1976, L. n.416/1981 e successive integrazioni e modifiche) e regionali, e riguardanti la

pianificazione del settore commerciale e degli esercizi pubblici con riferimento alle implicazioni urbanistiche e territoriali, mirano a promuovere un più razionale assetto della rete distributiva.

A tal fine essi di norma comprendono:

- l'analisi conoscitiva della situazione esistente, volta a fornire un quadro completo dell'apparato commerciale operante nel territorio comunale, attraverso la identificazione degli esercizi commerciali, delle loro caratteristiche merceologiche e delle superfici di vendita;
- la determinazione dei fabbisogni della popolazione residente nel comune e della popolazione non residente ma gravitante sui servizi commerciali del comune, riferiti alla data di elaborazione del piano ed alla data di scadenza della sua validità;
- la definizione progettuale dei parametri caratteristici dello sviluppo della rete commerciale, per settore merceologico o di attività, ed eventualmente, per zone territoriali;
- la normativa tecnica di attuazione.

Il Piano (di sviluppo e adeguamento) della Rete di Vendita (previsto dalla Legge 426/1971 e successive integrazioni e modifiche) comprende di norma anche direttive per il settore dell'ambulato (in sede fissa e itinerante) ai sensi della Legge 398/1976.

Articolo 79

(Metodologia di Studio)

I Piani Urbanistici sono costituiti di norma da elaborati grafici (di supporto, di studio e di progetto), da relazioni scritte (di supporto e di progetto) e da norme tecniche di attuazione (generali od integrative).

Gli elaborati e la relazione di supporto documentano le indagini e gli studi settoriali, effettuati direttamente o forniti dal Committente, utilizzati dal Professionista per descrivere il quadro pianificatorio complessivo in cui s'inserisce il piano e per definire gli indirizzi per la sua progettazione.

Gli elaborati di studio concernono le analisi degli stati di fatto delle zone edificate, delle destinazioni d'uso dei servizi puntuali ed a rete, delle infrastrutture, della pianificazione subordinata, ecc.

Gli elaborati di progetto, la Relazione Tecnica illustrativa e le Norme Tecniche di Attuazione debbono essere redatti in modo che il Piano - di cui fanno parte integrante - produca gli effetti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dalla normativa locale, ove esistente.

Essi debbono illustrare - rendendoli comprensibili e di facile lettura - i criteri ispiratori del Piano ed i suoi obiettivi, le previsioni inerenti l'assetto del territorio, il sistema infrastrutturale e dei servizi, le destinazioni funzionali, l'individuazione delle zone con caratteri particolari, le modalità di intervento, e, quando la natura del piano lo richiede, la morfologia e la tipologia edilizia.

Articolo 80

(Elaborati di progetto dei Piani Urbanistici)

80.1. Criteri informativi

Le prestazioni descritte all'articolo 76 comportano da parte del professionista la fornitura al committente di un Progetto di piano, ossia di un complesso organico di elaborati costituente l'oggetto dell'incarico. I vari tipi di piani e di programmi sono costituiti di norma dagli elaborati elencati nei paragrafi seguenti.

Il Professionista incaricato, quando a suo giudizio ne sussistono le condizioni, può proporre al Committente di modificare i contenuti dei piani e di ridurre il numero degli elaborati rispetto a quanto previsto di norma, concordando la corrispondente riduzione degli onorari determinati a norma dei successivi articoli. Analogamente si procederà quando da parte della Committenza vengano richieste minori prestazioni.

80.2 Piani Territoriali di Coordinamento

Secondo l'ampiezza del territorio, il Piano Territoriale va rappresentato: alla scala 1:50.000 (con tavole di sintesi al 100.000 e tavole di dettaglio al 25.000) per ambiti regionali e provinciali; alla scala 1:10.000 (con tavole di sintesi al 25.000 e tavole di dettaglio al 5.000) per ambiti sub-provinciali.

Gli elaborati di progetto debbono definire gli "ambiti di competenza" sia dell'Organo pianificatore sovracomunale che dei singoli Comuni e debbono concernere: il riassetto dell'ambiente, la tutela del patrimonio storico-artistico, l'azzonamento sintetico, la viabilità, ed i trasporti collettivi nonché le attrezzature, le installazioni tecnologiche puntuali od a rete e le strutture (abitative e produttive) d'interesse sovracomunale; essi comprenderanno una tavola di sintesi dell'assetto territoriale proposto e delle previsioni principali ed una eventuale tavola delle previsioni immediatamente operative (cioè prevalenti sui Piani comunali e vincolanti per i privati).

Sono altresì elaborati di progetto le Norme di attuazione e la Relazione illustrativa.

Il Professionista è tenuto a documentare - nella stessa Relazione illustrativa oltre che in elaborati di supporto - le indagini e gli studi settoriali (geologici, inquinologici, agroforestali, industriali, commerciali, sull'abitazione, sulle infrastrutture ecc.) effettuati direttamente o comunque assunti a sostegno del Piano ed a "produrre" i relativi elaborati di studio (stati di fatto dell'urbanizzazione, della pianificazione in atto, della viabilità e del traffico, ecc.).

La Relazione deve illustrare, oltre ai criteri ispiratori del Piano, le proposte di assetto, le previsioni principali, le modalità operative, le eventuali priorità e correlazioni, ecc.

Le Norme di attuazione, oltre alle disposizioni generali sull'efficacia, le modalità applicative e l'attuazione del Piano, debbono concernere:

- a) l'assetto territoriale proposto (tutela dell'ambiente, infrastrutture stradali e tecnologiche, attrezzature e strutture di livello sovracomunale);
- b) le direttive per la redazione del PRG (limiti di competenza, dimensionamento, tipologie zonizzative, standard urbanizzativi, modalità attuative), con i criteri specifici per lo studio, la pianificazione ed il recupero delle zone A;
- c) le norme transitorie e di salvaguardia.

80.3. Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e Programmi di Fabbricazione

80.3.1. Piani Regolatori Comunali (PRG)

Il progetto di PRG comprende di norma i seguenti elaborati:

- Stato di fatto:
 - 1) Tavola di inquadramento regionale (in scala 1:50.000).
Deve evidenziare la collocazione del Comune in rapporto ai centri vicini e le reti delle principali vie di comunicazione regionali e nazionali.
 - 2) Corografia dello stato di fatto (in scala 1:25.000).
Deve indicare l'attuale struttura insediativa del territorio comunale nel contesto dei comuni contermini, visualizzando i confini comunali e la viabilità intercomunale.
 - 3) Planimetrie dello stato di fatto (in scala non inferiore ad 1:10.000).
Di norma debbono evidenziare: l'altimetria e le caratteristiche geomorfologiche del territorio; la destinazione d'uso e lo stato di fatto degli insediamenti esistenti con riferimento alle condizioni igienico-sanitarie; l'indicazione delle aree di proprietà del demanio statale, provinciale e comunale; l'indicazione degli immobili soggetti a tutela monumentale e paesistica e delle zone sottoposte a vincoli di altra natura; l'indicazione delle reti dei servizi canalizzati e dei vari impianti tecnologici e dei servizi pubblici in generale; la suddivisione del territorio in zone omogenee (in scala non inferiore al 5.000) ai sensi dell'articolo 2 del D.I. 2 aprile 1968, l'indicazione delle parti urbanizzate e non urbanizzate del territorio; l'indicazione della rete distributiva commerciale in atto; le vocazioni e l'uso del suolo, ai fini agricoli forestali ed estrattivi.
- Progetto di PRG:
 - 4) Corografia dello schema di organizzazione del territorio comunale (in scala 1:25.000).
Deve indicare in modo sintetico gli elementi costitutivi della pianificazione proposta, con particolare riferimento alla rete principale delle comunicazioni, alle zone edificabili, alle aree o zone per attrezzature e servizi di uso pubblico ed alle zone inedificabili.
 - 5) Piano delle zone omogenee (in scala non inferiore a 1:10.000).
Redatto, ai sensi del D.I.2 aprile 1968, per la verifica degli standard, per la corretta applicazione delle norme sulle distanze (tra i fabbricati, dai confini e dai fili stradali) e per la disciplina degli indici di utilizzazione del suolo.

6) Piano di azionamento (in scala non inferiore ad 1:5.000).

Planimetria (in scala non inferiore al 5.000) contenente: la suddivisione del territorio secondo le destinazioni previste, l'indicazione delle aree destinate ad uso pubblico o sottoposte a speciali vincoli; con particolare riferimento ai complessi e agli immobili di valore storico, artistico ed ambientale; l'ubicazione delle sedi degli edifici pubblici e di uso pubblico; le opere ed impianti di interesse generale e collettivo e la strutturazione dell'apparato distributivo.

7) Piano della viabilità (in scala non inferiore ad 1:5.000).

Planimetria (in scala non inferiore al 5.000) indicante la rete stradale principale e le altre vie di comunicazione esistenti e proposte.

8) Progetto di verifica degli standard urbanistici. Va redatto per singole zone omogenee nonché per l'abilitato nel suo insieme, con la quantificazione analitica delle aree residenziali, di quelle produttive e di quelle di uso pubblico, al fine di effettuare la verifica degli standard urbanistici.

9) Tavola operativa (in scala non inferiore ad 1:5.000).

Planimetria (in scala non inferiore al 5.000) dell'intero territorio comunale, indicante la delimitazione delle aree e degli ambiti da assoggettare ad intervento pianificatorio preventivo mediante la predisposizione di strumenti attuativi (PP, PZ, PL, PLU, PIP, PR).

10) Norme Tecniche di Attuazione.

Devono illustrare la simbologia adotta negli elaborati grafici e definire i vincoli, le prescrizioni e le modalità attuative degli interventi (diretti ed indiretti) previsti dal Piano Regolatore.

11) Relazione Tecnica Illustrativa. Contiene:

- a) l'analisi dello stato di fatto del territorio nei suoi aspetti generali e in quelli particolari attinenti alla struttura del territorio urbano ed extraurbano, con particolare riferimento agli aspetti demografici e socio-economici e con l'indicazione dei principali problemi e delle esigenze conseguenti;
- b) i dati quantitativi relativi alle previsioni di nuovi insediamenti residenziali e produttivi ed il reperimento delle aree per i servizi e le attrezzature, necessari per soddisfare i fabbisogni pregressi ed insorgenti in relazione agli standard nazionali e regionali;
- c) i criteri generali per la strutturazione degli insediamenti esistenti e previsti, ai fini dello sviluppo delle attività socio-economiche.

80.3.2. Programma di fabbricazione (PF)

Il progetto di PF comprende di norma i seguenti elaborati i cui contenuti corrispondono a quelli descritti per il PRG:

- 1) Tavola d'inquadramento regionale;
- 2) Corografia dello stato di fatto del territorio comunale;
- 3) Corografia dello schema organizzativo del territorio comunale;
- 4) Piano delle zone omogenee, con verifica degli standard urbanistici;
- 5) Programma di Fabbricazione con indicazione delle previsioni stadali principali e la delimitazione degli ambiti soggetti a pianificazione attuativa preliminare;

- 6) Relazione illustrativa;
- 7) Norme urbanistiche (che sono delle Norme tecniche attuative semplificate).

80.3.3. Piani Regolatori Intercomunali (PRGI)

Il progetto di PRGI comprende di norma gli stessi elaborati elencati nei precedenti articoli, i quali vengono però riferiti al territorio complessivo dei Comuni considerati.

80.3.4. Piani Regolatori Speciali (o di settore) Comunale e/o Intercomunali (PRS).

I Piani regolatori di settore, comunali (PESC) od intercomunali (PRSI), concernono un determinato settore d'intervento, come: la tutela del paesaggio e dell'ambiente, la rete viaria e del trasporto pubblico, le attrezzature ed i servizi di pubblico interesse, lo sviluppo industriale, l'edilizia pubblica, ecc.

Un piano di settore è costituito da elaborati grafici (di supporto, di studio e di progetto), da una relazione illustrativa e da eventuali Norme di attuazione.

Detti elaborati concernono il settore d'intervento considerato per il territorio indicato (comunale od intercomunale) e debbono adottare le scale di rappresentazione più idonee alla comprensione ed alla lettura delle proposte formulate.

80.4. Piani Attuativi (PA)

80.4.1. Piani Particolareggiati (PP), Piani di Lottizzazione (PL) e Piani di Recupero (PR).

Il progetto si compone di norma dei seguenti elaborati:

- Stralcio del PRG e del ppa, con la determinazione dell'ambito territoriale oggetto del PA;
- Planimetria d'inquadramento del PA nel territorio comunale;
- Planimetrie per la descrizione analitica dello stato di fatto degli immobili compresi nell'ambito del piano (1:1.000, 1:2.000);
- Planimetrie per la individuazione degli immobili e degli spazi pubblici e privati aventi caratteristiche storiche, artistiche, ambientali, con specificazione di quelli già assoggettati a vincoli di legge (1:1.000);
- Planimetrie di progetto del PA con i contenuti previsti dall'articolo 77.3 (1:1.000 ed 1:500);
- Grafici indicanti i profili altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi stradali, le sistemazioni a verde o speciali di particolari zone, in scala 1:500 o 1:200;
- Piano, su mappa catastale, dei comparti edilizi e delle unità minime di intervento, corredato di elenchi descrittivi delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- Piano delle demolizioni da effettuare per l'attuazione del PP;

- Relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri di impostazione e di sviluppo del Piano e degli altri contenuti non rappresentabili graficamente riportati dai precedenti articoli;
- Relazione sommaria di spesa.

80.4.2. Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PZ) e Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP)

Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

- stralcio del PRG, del ppa con la delimitazione del Piano;
- planimetrie per la descrizione analitica dello stato di fatto degli immobili compresi nel perimetro del Piano;
- mappa catastale con la individuazione delle zone a diversa destinazione funzionale, corredata dagli elementi catastali descrittivi delle proprietà da vincolare;
- relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri di impostazione e di sviluppo del Piano e degli altri contenuti non rappresentabili graficamente riportati dai precedenti articoli.

Quando il PZ deve produrre gli effetti di Variante al PRG, agli elaborati precedenti va aggiunta una planimetria di Variante al PRG con i contenuti riportati all'art. 77/3.1.

80.4.3. Piano di adeguamento agli standards urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti.

Deve avere contenuti indicati dalle leggi nazionali e regionali in materia. Gli elaborati scritti e grafici saranno tutti quelli necessari allo scopo e comunque elencati nella Convenzione d'incarico.

80.4.4. Piani attuativi di settore.

Gli elaborati sono di norma quelli dei PP, con gli adeguamenti allo specifico tema della richiesta.

80.5. Piani Esecutivi di Piani di Zona e di Piani per gli Insediamenti Produttivi.

Sono costituiti di norma dagli stessi elaborati progettuali previsti per i Piani Particolareggiati.

80.6. Programma pluriennale di Attuazione (ppa)

Comprende di norma i seguenti elaborati:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:5.000, con l'individuazione delle aree interessate agli interventi, delle modalità di intervento, nonché dei Piani Attuativi e dei progetti di opere pubbliche da predisporre;
- elenchi degli interventi, dei progetti di opere pubbliche e dei Piani Attuativi da predisporre;
- relazione illustrativa sugli obiettivi specifici del ppa, sul dimensionamento degli interventi, sui criteri e gli indirizzi per l'attuazione, nonché sugli altri contenuti non rappresentabili graficamente.

80.7. Regolamento Edilizio (RE)

Deve contemplare tutti gli argomenti elencati dall'art.33 della Legge Urbanistica, e dev'essere comunque coordinato:

- alle Norme Tecniche di Attuazione, nel caso di Comuni dotati di PRG;
 - alle Norme urbanistiche, nel caso di Comuni dotati di PF;
- alle quali viene demandata la disciplina di tutti gli aspetti urbanistici.

80.8. Piano della Rete di Vendita (PRV)

Deve avere i contenuti indicati dalle leggi nazionali e regionali che regolamentano lo sviluppo del settore, con l'approfondimento richiesto dalla consistenza della rete commerciale, dalla dimensione demografica, dalle peculiarità socio-economiche del Comune e della sua area di gravitazione.

Gli elaborati del PRV consistono in:

- una Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'apparato distributivo, delle analisi effettuate, degli obiettivi nonché delle scelte progettuali operate, con particolare riferimento alla determinazione dei parametri quantitativi (contingenti di superficie di vendita a disposizione, superfici minime di vendita a disposizione, superfici minime di vendita degli esercizi, distanze minime) che regolamentano lo sviluppo futuro;
- le Norme tecniche di attuazione, con le eventuali direttive di ordine urbanistico-edilizio;
- una o più tavole che rappresentino alla scala opportuna e con i necessari riferimenti al piano urbanistico;
- lo stato di fatto della rete distributiva e degli esercizi pubblici;
- l'eventuale articolazione del Comune in zone commerciali;

- le previsioni riguardanti lo sviluppo futuro, nonché eventuali infrastrutture urbanistiche di supporto.

Articolo 81

(Obblighi del Committente)

Il Committente deve fornire al Professionista incaricato la Deliberazione Programmatica contenente gli orientamenti e le linee di indirizzo politico-amministrativo e tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'incarico, definito d'accordo con lo stesso Professionista e con la sua assistenza e consulenza.

In particolare il Committente deve fornire, alle varie scale necessarie, tutto il materiale topografico e cartografico aggiornato, compreso quello catastale; lo stato di fatto aggiornato degli aggregati urbani; i dati inerenti agli impianti, alle attrezzature ed infrastrutture esistenti o progettate nell'ambito oggetto dell'incarico; la documentazione relativa ai caratteri geologici, sismici, idrologici e naturalistici del territorio interessato (con particolare riguardo alle esistenti situazioni di rischio sismico e geologico), nonché quella relativa alle situazioni ed alle fonti di inquinamento; tutti i dati statistici relativi alla demografia, alle attività economiche e produttive, alle condizioni economico-sociali della popolazione, alla consistenza del patrimonio edilizio ed alla attività edilizia, riferiti ad un periodo di tempo da convenire; alla intensità delle correnti di traffico veicolare ed agli spostamenti pendolari per motivi di studio, di lavoro ed operativi, ed all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico; l'elenco-corredato delle necessarie informazioni - dei beni storici, architettonici, artistici ed ambientali, vincolati o non ai sensi di Legge.

Il Committente deve inoltre fornire al Professionista, il Programma di Sviluppo Socio-Economico (ove esista) per l'ambito territoriale oggetto dell'incarico o gli esistenti studi ed analisi settoriali atti a determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare. Nel caso di Piani Attuativi, deve fornire inoltre le mappe catastali aggiornate dall'ambito territoriale oggetto del Piano, nonché l'elenco ed i dati catastali delle proprietà da vincolare e da espropriare.

Qualora tali materiali non siano disponibili, il Committente deve fornire al Professionista l'assistenza e l'apporto collaborativo di Specialisti scelti d'accordo con il Professionista e da lui coordinati, per i settori nei quali se ne ravvisi maggiormente l'esigenza, secondo accordi da definirsi all'atto dell'incarico. Qualora il Committente affidi al Professionista l'incarico di reperire, raccogliere, elaborare e fornire i materiali, i dati e le informazioni di cui ai commi precedenti, il compenso da corrispondere al Professionista va aggiunto a quelli previsti dal successivo art.82 e verrà concordato a discrezione su proposta del Professionista stesso.

Articolo 82

(Competenze del Professionista)

82.1. Specificazione delle competenze

Al Professionista incaricato competono, oltre agli onorari, le maggiorazioni concordate, gli eventuali compensi aggiuntivi ed il rimborso delle spese.

Gli onorari, a seconda delle modalità di determinazione, vengono distinti in:

- a) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- b) onorari a discrezione, ossia a criterio del Professionista;
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato.

Gli onorari di cui ai successivi punti, i compensi aggiuntivi ed il rimborso delle spese, costituiscono il corrispettivo di tutta la prestazione fino alla consegna degli elaborati definitivi, inclusa l'assistenza durante l'iter di approvazione del Piano.

Essi comprendono tutto quanto è dovuto al Professionista per l'espletamento dell'incarico, restando a suo carico tutte le spese d'ufficio, di personale d'ufficio (sia di concetto che d'ordine), di cancelleria e di disegno, in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Non comprendono invece le prestazioni professionali relative all'istruttoria locale del Piano, quali l'esame delle osservazioni od opposizioni, la stesura delle controdeduzioni, la redazione delle tavole di modifica e d'integrazione degli elaborati di progetto del Piano. Tali prestazioni vanno compensate a parte, con onorario a discrezione od a vacanza da concordare con il Committente.

Vanno parimenti compensate a parte tutte le prestazioni relative ad elaborazioni, previste eventualmente da normative locali eccedenti quelle elencate e descritte dall'art.80.

82.2 Composizione degli onorari**82.2.1. Onorario base**

Per ciascuna tipo di Piano o Programma oggetto dell'incarico l'onorario base viene determinato come somma di tutte od alcune delle "quote" seguenti:

- A: una quota proporzionale all'estensione del territorio pianificato, espressa in f. per ha;
- B: una quota proporzionale al peso insediativo, rappresentata dal numero più alto tra: quello degli abitanti residenti aumentato di quelli insediabili; quello dei vani censiti aumentato di quelli delle espansioni previste; quello degli addetti alle "unità locali" aumentato di quelli insediabili, espressa in f. per unità;
- C: una quota afferente alla struttura insediativa e perciò proporzionale al numero di Centri abitati e di Nuclei Abitati censiti nel territorio pianificato, espressa in f. per unità;
- D: una quota proporzionale al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto, espressa in f. per mc.

- E: una quota proporzionale al numero degli esercizi di vendita (commercio in sede fissa ed ambulante, edicole su suolo pubblico, esercizi pubblici) esistenti all'atto dell'incarico nonchè alla superficie di vendita-esistente e progettata dai diversi tipi di esercizi.

Le tabelle 14A, 14B, 14C, 14D e 14E, designano, per le diverse prestazioni, le quote che formano l'onorario in relazione ai valori dei parametri di riferimento.

Per valori intermedi dei parametri si opera per interpolazione lineare.

Per valori superiori o inferiori a quelli indicati nelle tabelle, il valore unitario dell'onorario è determinato discrezionalmente e deve essere preventivamente concordato con il committente.

In ogni caso per parametri inferiori al minimo indicato, il valore unitario dell'onorario non potrà essere inferiore a quello corrispondente a detto parametro minimo, nè potrà essere superiore al doppio.

Per parametri superiori ai massimi indicati, il valore unitario dell'onorario non potrà essere superiore a quello corrispondente a detto parametro massimo.

82.2.2. Maggiorazioni

All'onorario base devono essere applicate le seguenti maggiorazioni afferenti alle caratteristiche del territorio, quando le stesse rendano più complessa la prestazione:

- 1: l'andamento altimetrico del terreno o la presenza di elementi naturali od artificiali particolarmente vincolanti (fiumi, ferrovie e simili, edifici monumentali, ecc.);
- 2: la presenza di zone di rischio geologico o sismico, di zone franose o instabili;
- 3: per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura e condizione economica;
- 4: l'elevata intensità del traffico urbano o dei movimenti di pendolari;
- 5: la presenza di ampie zone di rinnovamento urbano e/o di ristrutturazione urbanistico-edilizia;
- 6: la presenza di ambiti aventi rilevanza storica, artistica, architettonica, ambientale e tipologica, che richiedono provvedimenti di salvaguardia, conservazione, restauro;
- 7: l'entità delle previsioni di sviluppo delle strutture insediative.
- 8: nel caso di Piani Attuativi, la richiesta da parte del Committente di un elevato grado di specificazione delle tipologie edilizie e delle morfologie costruttive.

Ciascuna delle caratteristiche elencate dall'1 al 8 comporta una maggiorazione dell'onorario-base dal 10 al 30 per cento e sono cumulabili sino ad un massimo complessivo del 50% dell'onorario.

Le caratteristiche da considerare e le percentuali di maggiorazione da computare devono essere concordate con il Committente all'atto dell'incarico.

82.3. Modalità di calcolo degli onorari

82.3.1. Piani Territoriali

82.3.1.1. Piani Territoriali di Coordinamento

Gli onorari si determinano sommando le quote A, B, C di cui all'art.82.2.1. L'importo degli onorari si calcola applicando le quote indicate nella tabella 14A.

82.3.1.2. Piani Territoriali di Settore

L'onorario professionale di un Piano Territoriale di settore è una percentuale (dal 20% al 50%) dell'onorario relativo al PT di Coordinamento, come calcolato al paragrafo precedente. La percentuale va fissata in rapporto alla complessità dei problemi settoriali oggetto dell'incarico e va concordata tra Professionista e Committente all'atto dell'incarico.

82.3.2. Piani Regolatori Generali, Comunali ed Intercomunali, Programmi di Fabbricazione.

82.3.2.1. Piani Regolatori Generali Comunali

Gli onorari si determinano sommando la quota A, la quota B e la quota C di cui all'art.82.2.1.

L'importo degli onorari si calcola applicando le quote indicate nella tabella 14B.

82.3.2.2. Programmi di fabbricazione

L'onorario professionale viene fissato in una quota pari al 60% dell'onorario relativo al PRG.

Nel caso che leggi regionali equiparino contenuti e validità fra PRG e PF i compensi per il PF sono gli stessi del PRG.

82.3.2.3. Piani Regolatori Generali Intercomunali

L'onorario professionale si ottiene facendo la media tra:

- la somma degli onorari relativi ai PRG comunali, ciascuno calcolato separatamente con i criteri del paragrafo precedente;
- l'onorario spettante ad un PRG unitario, che consideri l'intero territorio intercomunale e l'insieme degli abitati, come se costituissero un unico Comune.

82.3.2.4. Piani Regolatori Speciali (o di settore) Comunali

L'onorario professionale di un Piano speciale è una percentuale (dal 20% al 50%) dell'onorario relativo al PRG come calcolato al paragrafo 3.2.1.

La percentuale va fissata in rapporto alla complessità dei problemi settoriali oggetto dell'incarico e va concordata tra Professionista e Committente all'atto dell'incarico.

82.3.3. Piani Attuativi

82.3.3.1. Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione e Piani di Recupero
Gli onorari si determinano sommando le quote A,B,D di cui al punto 82.2.1 indicate nella tabella 14C.

Per gli incarichi di redazione di PP e di PR il cumulo delle maggiorazioni previste dall'art. 82.2.2 può raggiungere ma non superare il 100% dell'onorario come sopra determinato.

82.3.3.2. I Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare e per gli Insedimenti Produttivi

Gli onorari si determinano come per il Piano Particolareggiato, ridotti al 60%. Nel caso in cui sia prevista ad opera dello stesso professionista la successiva specificazione mediante Piani esecutivi, l'onorario si riduce al 40%. Ai fini della quantificazione del parametro relativo alla quota D (volume), per interventi espressi in superfici lorde il volume virtuale si determina moltiplicando dette superfici per 4,50.

82.3.3.3. Piani Esecutivi di Piani di Zona per l'Edilizia Economica Popolare e per gli Insedimenti Produttivi

Gli onorari si determinano come per i Piani Particolareggiati ridotti al 90%. Ai fini della quantificazione del parametro relativo alla quota D (volume), per interventi espressi in superfici lorde, il volume virtuale si determina moltiplicando dette superfici per 4,50.

82.3.3.4. Piano di adeguamento agli standards urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti.

Valgono le norme per i Piani Particolareggiati di cui al precedente 82.3.3.1.

82.3.3.5. Piani attuativi di settore

Valgono le norme per i Piani Particolareggiati come le parzializzazioni da concordare preventivamente con le committenze sulla base delle prestazioni richieste.

82.3.4. Programma Pluriennale di Attuazione

Gli onorari per il Programma Pluriennale di Attuazione saranno determinati in modo discrezionale mediante convenzione, preventivamente concordata con la committenza, ai sensi dell'art.14, titolo III.

82.3.5. Regolamento Edilizio

L'onorario professionale è determinato in rapporto al numero degli abitanti residenti e insediabili, secondo i parametri definiti dalla tabella 14D.

82.3.6. Piani di adeguamento e sviluppo della Rete di Vendita

L'onorario professionale per il Piano della Rete di Vendita va determinato sommando due termini:

- il primo riferito al numero di esercizi appartenenti al settore merceologico per il quale viene redatto il Piano;

- il secondo riferito alla superficie di vendita degli esercizi.

Tale somma va adeguata in funzione del numero di esercizi esistenti, secondo i coefficienti riportati nella tabella 14E.

Il numero di esercizi sarà quello esistente alla data di incarico; i banchi di ambulanti autorizzati ad operare nel comune saranno computati come esercizi esistenti in sede fissa e con una superficie convenzionale pari a mq. 50 per ogni banco. Analogamente si procederà nel caso di edicole su suoli pubblici e nel caso di pubblici esercizi.

Se l'incarico comprende contemporaneamente l'elaborazione di tutti i piani inerenti l'urbanistica commerciale (Piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, piano degli esercizi pubblici, piano delle rivendite di giornali e riviste, ecc.) l'onorario viene determinato sommando gli importi calcolati separatamente per ciascun settore, valendo per ciascuno la disposizione di cui al precedente comma, ed applicando all'importo così ottenuto una riduzione del 20%. Nel caso venga assegnato un incarico per la elaborazione di un Piano attinente solo una parte del settore commerciale (anche in variante parziale di Piani vigenti) o degli esercizi pubblici, l'onorario si ottiene moltiplicando l'importo determinato per la parte da elaborare (ai sensi del presente paragrafo) per il coefficiente 1.1.

82.4. Compensi aggiuntivi

Compete al Professionista un compenso aggiuntivo agli onorari per le prestazioni inerenti:

- a) alle modifiche che il Committente gli chiede di apportare alla bozza di un Piano già assentita od al progetto definitivo di Piano, comunque esse siano motivate (nuove direttive del Committente, nuove leggi, nuova delimitazione del territorio, accoglimento di osservazioni ed opposizioni, ecc.);
- b) al coordinamento di esperti settoriali;
- c) alla collaborazione, alla redazione del Programma Socio-Economico, qualora sia contestuale alla redazione del Piano oggetto dell'incarico;
- d) al reperimento, elaborazione e fornitura di materiali, dati ed informazioni necessari all'assolvimento del mandato, qualora il Committente non sia in grado di fornirli e ne incarichi il professionista.

I compensi aggiuntivi verranno determinati come segue:

- per le prestazioni a): a vacazione oppure in percentuale dell'onorario valutato a norma dei precedenti articoli, entro il limite del 15% della quota afferente alla fase di elaborazione nella quale si verifica la modifica, secondo la disaggregazione previste dal successivo art. 83.1.;
- per le prestazioni b): in percentuale dell'onorario valutato a norma dei precedenti articoli, entro il limite del 5%;
- per le prestazioni c): in percentuale dell'onorario valutato a norma dei precedenti articoli, entro il limite del 5%;
- per le prestazioni d): secondo un criterio a discrezione da concordarsi preventivamente su proposta del Professionista.

82.5. Onorari a tempo

In aggiunta agli onorari previsti dagli articoli che precedono, spettano al Professionista i compensi a tempo per le prestazioni elencate all'art. 12 (in quanto applicabili) e per tutte quelle altre prestazioni non elencate nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.

Sono in particolare da computarsi a vacazione le prestazioni per:

- a) i convegni informativi con il Committente o con altri (Enti o persone) per la definizione delle problematiche, l'individuazione degli obiettivi del Piano, la formulazione delle proposte, l'adozione del Piano e l'assistenza durante l'istruttoria locale;
- b) i calcoli di aree, i frazionamenti, la formazione dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione;
- c) i preventivi occorrenti alla compilazione di piani finanziari.

Per gli onorari a tempo valgono le disposizioni dell'art. 13.

82.6. Conglobamento degli onorari a tempo e delle spese

Il Professionista ha facoltà di conglobare gli onorari a tempo di cui all'articolo precedente e le spese da rimborsare di cui all'art. 4 (ad esclusione dei punti 8,9 e 10) in un compenso forfettario commisurato agli onorari a quantità comprensivi delle maggiorazioni e dei compensi aggiuntivi, secondo le percentuali della tabella 15.

Per onorari intermedi la percentuale di conglobamento viene determinata per interpolazione lineare.

Articolo 83

(Disposizioni varie)

83.1. Disaggregazione degli onorari

Gli onorari determinati a norma degli articoli precedenti aumentati dei compensi aggiuntivi, vengono convenzionalmente attribuiti alle successive fasi di elaborazione dell'incarico secondo le seguenti aliquote:

- a) approccio preliminare per l'inventario del materiale esistente, per la ricognizione di massima del territorio, per l'individuazione degli aspetti dell'incarico che presentano particolare complessità, per la formulazione di un programma di lavoro, per il calcolo dell'onorario e la stesura del disciplinare: 0,05%
- b) elaborati di supporto, definizione delle problematiche, individuazione degli obiettivi, proposte di schemi settoriali e d'insieme: 0,25%
- c) bozze delle tavole di progetto e dello schema delle norme: 0,35%
- d) progetto definitivo del Piano: 0,30%
- e) assistenza durante l'iter di approvazione: 0,05%

83.2. Rateizzazione dei compensi

La corresponsione dei compensi ha luogo in rate successive da erogarsi: la prima, a titolo di acconto, al conferimento dell'incarico e le altre al completamento delle fasi di assolvimento dell'incarico previste dal precedente art.83.1.

Ciascuna rata è commisurata alle seguenti percentuali del complesso dei compensi di cui al capoverso precedente:

- | | |
|--|--------|
| - al conferimento dell'incarico | il 15% |
| - alla presentazione di schemi settoriali e d'insieme del Piano | il 15% |
| - alla presentazione delle bozze delle tavole di Piano e delle N.T.A. | il 35% |
| - alla consegna del progetto definitivo del Piano | il 30% |
| - alla approvazione del Piano e comunque non oltre 1 anno dalla consegna del progetto definitivo | il 5% |

Articolo 84

(Prestazioni di consulenza)

Tra le prestazioni urbanistiche rientrano quelle di consulenza, quando l'assolvimento dell'incarico da parte del Professionista comporta:

- l'elaborazione disciplinare di temi specifici e definitivi, inerenti o non inerenti ad ambiti territoriali oggetto di piani urbanistici per i quali sia in atto altro incarico professionale;
- la formulazione di criteri ed indirizzi per l'impostazione e lo sviluppo di piani o programmi urbanistici;
- la formulazione di pareri sull'applicazione delle normative vigenti.

Tali prestazioni sono da compensare a discrezione, a norma dell'art.14.

Classe XIII

TOPOGRAFIA

Articolo 85

(Campo delle prestazioni)

Rientrano in questa classe le operazioni per lavori topografici planimetrici, altimetrici, a carattere autonomo, a carattere preliminare e di fondamento a progetti relativi ad altre classi.

Tali operazioni hanno per oggetto:

I) - Operazioni di coordinamento per l'esecuzione di rilievi terrestri di grande e media estensione e per la determinazione di punti di appoggio fotogrammetrici:

I/A - triangolazioni locali collegate alla rete IGM od indipendenti, determinazione di punti per intersezione diretta, laterale, inversa, con calcolo e compensazione;

I/B - misure di piccole basi con metodi diretti o indiretti;

I/C - rilievo di poligoni di alta e media precisione mediante teodolite e misure dirette od indirette dei lati;

I/D - livellazione di precisione con o senza allacciamento alla rete IGM.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- II) - Operazioni di rilevamento terrestre con metodi celerimetrici:
II/A - rilievo dei punti di dettaglio;
II/B - rilievo di terreni e di abitati.
- III) - Operazioni di collaudo, di rilevamento fotogrammetrico aereo o terrestre:
III/A - assistenza stesura del capitolato di appalto;
III/B - verifica modalità di volo;
III/C - controllo operazioni di rilevamento della rete di appoggio a terra;
III/D - controllo operazioni di restituzione (orientamento relativo ed assoluto del modello, restituzione planimetrica ed altimetrica);
III/E - controllo quantitativo e qualitativo sul terreno mediante operazioni di misura di angoli, distanze e dislivelli e verifica della corretta rappresentazione dei particolari richiesti dal capitolato.
- IV) - Rilievo di fabbricati.
V) - Prestazioni particolari.
- Per i lavori di cui ai paragrafi I e II le modalità di esecuzione del rilievo e le tolleranze sono fissate nel capitolato di appalto o nella lettera d'incarico d'accordo fra il professionista ed il committente.

Articolo 86

(Classificazione dei terreni)

I terreni su cui vengono effettuate le operazioni sono classificati come segue:

- a) terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua, strade e linee di confine;
- b) terreni alberati o vignati, con gruppo di fabbricati, con frequenti intersezioni di corsi d'acqua, strade e linee di confine;
- c) terreni paludosi od accidentati; con numerosi ed estesi gruppi di fabbricati; boscosi o fittamente cespugliati; intersecati da numerosi corsi d'acqua, strade o linee di confine.

Ogni classe si divide nelle seguenti sottoclassi:

- 1) pianura;
- 2) collina o bassa montagna;
- 3) alta montagna.

Articolo 87

(Rilievi tacheometrici di terreni ed abitati)

Comprendono il rilevamento tacheometrico delle planimetrie con indicazione di tutti gli elementi topografici rilevanti (fabbricati e manufatti in genere, strade, corsi d'acqua, ecc.; esclusi il rilievo e la rappresentazione degli interni dei fabbricati) e delle quote altimetriche.

Articolo 88

(Rilievo di fabbricati)

La prestazione comprende il rilievo e la rappresentazione grafica dei fabbricati in tutti i loro elementi planimetrici ed altimetrici (piante, sezioni, prospetti, dettagli).

Articolo 89

(Prestazioni particolari)

Riguardano i tracciamenti con picchettazione di: linee elettriche, acquedotti, teleferiche, ferrovie, strade, canali e similari; nonché la compilazione di planimetrie e dei profili longitudinali in scala 1:1000 e di 1:100; la misura in andata e ritorno con triplometro.

Riguardano altresì: le livellazioni di precisione (con tolleranza massima in chiusura di 6 m/m/Km) e di alta precisione (con tolleranza massima in chiusura di 2 m/m/Km); la canneggiata con triplometri per la misura lineare lungo il tracciato prestabilito, o la determinazione della distanza con nastro metallico, con controllo in andata e ritorno; la picchettazione per cavalletti o pali, in base a piante fornite dal Committente, con l'apposizione di picchetti in corrispondenza di punti prestabiliti, da eseguirsi partendo da esistenti picchetti al vertice; la misura di angoli lungo poligonalì già tracciati eseguita con tacheometro.

Articolo 90

(Onorari)

Gli onorari per le prestazioni della presente classe sono da calcolarsi a tempo ed a quantità: la direttiva, l'organizzazione e la responsabilità dell'incarico vengono compensate a quantità in base alla tabella 16. Il tempo impiegato, sia in campagna, che in studio dal professionista incaricato o dai suoi sostituti e dal personale di aiuto, di concetto e d'opera, è compensato in base alla tabella 21.

Gli onorari vanno integrati con i rimborsi spesa, di cui all'articolo 4 e con i compensi integrativi di cui all'articolo 12 applicando le modalità stabilite nei punti che seguono:

a) se il lavoro interessa terreni di natura varia, l'onorario totale è costituito dalla somma dei compensi parziali relativi alla natura dei vari appezzamenti, in base alle indicazioni di tabella;

b) per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e per la redazione dei tipi con indicazioni di strade, piazze e spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, il compenso previsto nella tabella 16 per rilievi tacheometrici va aumentato del 50 per cento;

c) per la formazione di tipi planimetrici in base a planimetrie esistenti, od a mappe del nuovo catasto, il compenso va ridotto al 35 per cento di quello previsto nella tabella per i rilievi;

d) per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colonici, desunti da rilievi originali, gli onorari della tabella 16 per i rilievi tacheometrici possono essere aumentati a discrezione fino al doppio. In caso di lottizzazione per vendite, per la quale occorra descrizione particolareggiata di frazionamento, tipi per atti notarili, ecc., tale aumento discrezionale può essere fino a tre volte;

e) la formazione di tipi ed il computo di aree fabbricabili negli abitati vanno compensati a discrezione;

f) i rilievi e disegni di strisce di terreno per studi e progetti di tracciati stradali, canali, acquedotti, elettrodotti e simili vengono compensati con gli onorari di tabella 16 aumentati del 20 per cento, ed applicati alla larghezza della striscia rilevata, con un minimo di m. 30;

g) il tracciamento di gallerie e di condotte; la determinazione di spianamenti; le triangolazioni geodetiche e le trilaterazioni; la misura di basi oltre i 100 metri; i trasporti di coordinate, le stazioni astronomiche; le misure di gravità; le operazioni di controllo degli spostamenti di grandi manufatti con operazioni topografiche di alta precisione anche ai fini di collaudo e di determinazione di deformate, con i relativi calcoli, vanno compensati a discrezione;

h) ogni monografia di caposaldo con raffigurazione prospettica e fotografica viene compensata a parte con gli importi previsti nella tabella 16;

i) ogni particella rilevata con indicazione dei confini di proprietà e delle colture viene compensata a parte con gli importi previsti nella tabella 16;

l) i compensi per prestazioni parziali relative ai rilievi tacheometrici dell'articolo 89 sono determinati, rispetto all'intero compenso previsto in tabella 16 nel seguente modo:

1) solo lavoro altiplanimetrico di campagna 65 per cento;

2) solo lavoro altiplanimetrico di studio 40 per cento;

3) solo lavoro planimetrico (operazioni di campagna e di studio) 70 per cento;

m) i compensi per tracciamenti, con picchettazione di linee elettriche, acquedotti, teleferiche, ferrovie, comprendono i calcoli relativi alla compilazione del profilo longitudinale e della planimetria ed i disegni relativi quotati in scala 1:1000 per le distanze, e di 1:100 per le altezze;

n) i tracciamenti di strade, canali e simili in base a progetto comprendono l'apposizione di picchetti, nel numero e nella posizione più opportuni, la livellazione tacheometrica dell'asse; la picchettazione delle curve; la misura con triplometro in andata e ritorno; il disegno del profilo longitudinale quotato, in scala da 1:1000 o di 1:2000. Le prestazioni relative vengono compensate in base alla lunghezza del tracciato da picchettare, misurata lungo l'asse, con gli onorari della tabella 16. Per le lunghezze fino ad un Km i compensi sono determinati a tempo. In aggiunta devono essere corrisposti compensi per i rilievi di fossi, strade, canalizzazioni, ecc. e per le sezioni, da valutare in base alla tabella 16 per rilievi tacheometrici e tracciamenti con picchettazioni;

o) il rilievo ed il disegno di strade o canali esistenti comprende il rilievo planimetrico ed altimetrico, eseguito con tacheometro, del tracciato e delle sezioni trasversali, in scala appropriata per pendenze superiori al 4 per cento. I compensi della tabella 16 vanno maggiorati con i seguenti coefficienti in base alle pendenze e cioè: per pendenza fra 4,1 per cento ed 8 per cento coefficiente 1,5; fra 8,1 per cento e 12 per cento coefficiente 2; fra 12,1 per cento e 20 per cento coefficiente 4;

p) le livellazioni tecniche lungo tracciati prestabiliti, eseguite in andata e ritorno a titolo di controllo con tolleranza di errore non superiore a cm. 3 per Km. sono compensate, in base alla lunghezza, con gli onorari della livellazione tecnica dell'allegata tabella 16 per lunghezze superiore a 3 Km. Per lunghezze fino a 3 Km. il compenso è determinato a vacanza. I compensi di Tabella non comprendono l'apposizione di caposaldi su manufatti, pareti rocciose o simili segnati in modo idoneo;

q) le livellazioni di alta precisione (tolleranza massima in chiusura di 2 m/m/Km) vengono compensate a discrezione;

r) la canneggiata, eseguita con triplometro e le misure con nastro metallico, controllate in andata e ritorno, viene compensata in base alla tabella 16. Nel computo della lunghezza si calcola la distanza orizzontale per pendenze fino al 40 per cento, mentre per pendenze fra il 40 per cento ed il 100 per cento la distanza in proiezione orizzontale va aumentata del 50 per cento; per pendenze superiori al 100 per cento si considera come lunghezza il doppio della proiezione verticale;

s) la picchettazione per cavalletti o pali viene compensata in ragione di lunghezza del tracciato picchettato, per lunghezze superiori a Km. 1,5; per lunghezze fino a Km. 1,5 i compensi sono determinati solo a tempo;

t) le livellazioni trigonometriche vengono compensate a discrezione;

u) per il rilievo di fabbricati esistenti di pianta complicata od irregolare il compenso di cui alla tabella 16 va maggiorato del 100 per cento. Per i rilievi sommari relativi alle sole piante il compenso di cui alla tabella 16 va ridotto del 50 per cento;

v) i grafici eseguiti per rappresentare rilievi, triangolazioni, intersezioni e poligonalari saranno compensati solo a tempo.

Classe XIV

OPERE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA AGRARIA

Articolo 91

(Campo delle prestazioni)

Le prestazioni comprendono lo studio e il progetto di massima delle opere di sistemazione dei terreni, idrauliche, stradali, edilizie, delle reti idriche, elettriche e fognarie e relativi a impianti occorrenti ai fini del miglioramento di un comprensorio sotto il profilo agrario e zootecnico, nonché per migliorare le condizioni abitative, igieniche e sociali della popolazione in esso insediata.

La prestazione è di norma limitata allo studio ed alla redazione del progetto di massima delle opere di carattere generale con la semplice indicazione tipologica delle opere di carattere particolare.

L'eventuale sviluppo dei progetti delle singole opere ed i relativi preventivi particolareggiati, la direzione dei lavori di sistemazione previsti e le altre prestazioni eventualmente occorrenti vengono compensati con gli onorari della presente tariffa per le classi cui appartengono le singole opere.

Articolo 92 (Elaborati)

Il progetto di cui al primo comma dell'articolo precedente comprende i seguenti elaborati:

a) relazione tecnico economica sui criteri informativi, e sulle modalità del piano di sistemazione proposto, comprensiva di una dettagliata descrizione del comprensorio nello stato originario e delle opere progettate, e di uno studio approfondito circa la convenienza economica della sistemazione medesima e circa le altre finalità del piano progettato;

b) planimetria generale del comprensorio in scala appropriata (di norma 1:10.000 e 1:5.000) con l'indicazione delle opere progettate sia di carattere generale che di carattere particolare e tipi catastali con l'indicazione delle proprietà interessate;

c) disegni di massima ed elementi metrici essenziali delle opere di sistemazione progettate di carattere generale;

d) tipi di larga massima delle opere di carattere particolare facenti parte del piano;

e) preventivo sommario della spesa relativa alle opere di carattere generale con preventivo orientativo delle opere di carattere particolare.

Articolo 93 (Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni sopra indicate, con l'esclusione di compensi a tempo per le prestazioni fuori ufficio, dei rilievi topografici e di altra natura, escluse soltanto le spese da rimborsarsi a norma dell'articolo 4, sono determinati, in base alla tabella 17 A.

Articolo 94 (Assestamento forestale)

Comprende le seguenti diverse prestazioni:

a) assestamento particellare, cioè divisione del bosco in particelle nel numero corrispondente agli anni di turno;

b) divisione in sezioni, determinazione della produzione legnosa e ripresa annua da prelevarsi con tagli a scelta.

Gli onorari relativi all'assestamento particellare (lettera a) sono stabiliti in ragione di superficie del bosco, secondo la tabella 17 B.

Ove non si proceda alla determinazione del turno più conveniente, perché imposto dall'Autorità competente o perché sia conosciuto o vi si proceda con metodi sommari, gli onorari come sopra determinati vengono ridotti del 20 per cento.

Gli onorari relativi alla divisione in sezioni ecc. (lettera b) sono determinati sulla base della tabella 17 B, con la maggiorazione del 25 per cento.

Qualora il complesso boschivo cui si riferiscono le prestazioni sopra indicate, anche se appartenente allo stesso proprietario, sia costituito da appezzamenti assai difformi tra di loro per consistenza, essenza o conformazione, ovvero da appezzamenti staccati, così da richiedere accertamenti più numerosi e laboriosi, gli onorari vengono determinati in base al cumulo dei compensi di tabella separatamente applicati alle superfici dei vari appezzamenti.

Gli onorari sono comprensivi dei rilievi e degli accessi sopralluogo necessari al compimento delle operazioni sopra descritte. Altre eventuali prestazioni ed il rimborso delle spese e dei tempi di viaggio sono regolati dalle norme generali di tariffa.

Classe XV ATTIVITA' ESTRATTIVE

Articolo 95 (Campo di applicazione)

Le prestazioni riguardanti attività estrattive comprendono:

- a) la prospezione geologica di una zona mineraria;
- b) la visita ed i permessi minerari di prima prospezione;
- c) il progetto e la direzione dei lavori, comunque finalizzati, relativi all'accertamento della natura e delle caratteristiche delle rocce ed agli accertamenti circa l'esistenza e la consistenza di giacimenti solidi, liquidi o gassosi superficiali o profondi di qualsiasi natura;
- d) il progetto e la direzione dei lavori di apertura, ampliamento e ristrutturazione dell'attività estrattiva;
- e) la stima di giacimenti e di attività estrattive propriamente detti;
- f) progetto e direzione di costruzione di impianti di trattamento dei grezzi fluidi e solidi, di impianti di trattamento dei rifiuti, di impianti di trattamento dei minerali solidi o fluidi.

Gli onorari per le prestazioni anzidette vengono determinati negli articoli seguenti, ferma restando comunque l'applicazione delle norme generali di tariffa, con particolare riferimento alle prestazioni a tempo (articolo 12) ed al rimborso delle spese (articolo 4).

Sono comunque a carico del committente le spese per saggi, trivellazioni, scavi e simili: l'assistenza del professionista e dei suoi aiuti e tali operazioni è compensata a tempo, a meno che i lavori relativi siano di importanza tale da assumere carattere di opere a sé stanti, nel qual caso invece spettano al professionista gli onorari relativi alle opere stesse, valutati secondo tariffa in relazione alle classi di appartenenza.

Articolo 96

(Prospezioni geologiche)

La prestazione comprende le operazioni relative agli accertamenti circa l'esistenza, la consistenza, la natura e le caratteristiche di giacimenti da cui si preveda l'estrazione di materiali suscettibili di utilizzazione industriale o commerciale; comprende inoltre una dettagliata relazione sulle risultanze degli accertamenti, accompagnata dalla determinazione geologica della zona interessata, tracciata su carta topografica in scala 1:25.000.

Gli onorari relativi alla suddetta prestazione sono determinati a discrezione.

Articolo 97

(Permessi, visite, domande)

La prestazione comprende esecuzione o interpretazione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, e visite a permessi di ricerca di prima prospezione, senza lavori, con determinazione geologica del suolo e degli affioramenti di materiali utilizzabili e con indicazione presuntiva del loro valore industriale e commerciale, eventuale domanda di ricerca in base alla legislazione mineraria vigente.

Gli onorari relativi alla suddetta prestazione sono determinati a discrezione.

Articolo 98

(Progetti di apertura, ampliamento e simili di cave e miniere)

La progettazione dei lavori di apertura, ampliamento, ammodernamento o ristrutturazione, attrezzatura di attività estrattiva va compensata con onorari a percentuale in relazione all'importo delle opere, compreso il costo dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature.

Le percentuali da applicare vengono assimilate dalla presente tariffa per i lavori stradali per le attività a cielo aperto; ed a quelle per le gallerie per quelle in sotterraneo, ed a quelle per l'ingegneria industriale per gli impianti e le installazioni di macchinari ed attrezzature; ognuno separatamente calcolato per le varie classi di appartenenza.

Eventuali macchine od impianti di concezione originale appositamente studiati e progettati dal professionista verranno compensati discrezionalmente.

Articolo 99

(Stima di attività estrattive)

Le prestazioni relative alle operazioni di attività estrattive in esercizio, anche per il caso di stime corredate da progetti divisionali, di ampliamento o diffusione di cave, con reparto delle quote ecc. sono specificate al titolo V, articolo 62 ed i relativi onorari al successivo articolo 71.

Classe XVI
INGEGNERIA NAVALE

Articolo 100
(Campo delle prestazioni)

Rientrano in questa classe tutte le opere, parti di opere, complessi di opere riguardanti le navi, i cantieri navali, bacini di raddobbo e officine navali in tutte le loro accezioni, il loro rispettivo impiego e/o il loro esercizio.

Sono escluse da questa classe le opere che per il loro specifico carattere autonomo non abbiano pertinenza al progetto generale e rientrino perciò in altre classi.

Agli effetti degli onorari, le prestazioni si articolano nelle seguenti sottoclassi:

- a) nuove costruzioni di navi o galleggianti;
- b) lavori di riparazione e/o trasformazione;
- c) analisi di fatture ed accertamento costi;
- d) perizie per accertamento e valutazione di danni;
- e) perizie per valutazione di navi;
- f) salvataggi e recuperi;
- g) consulenze riguardanti navi, bacini di raddobbo, cantieri od officine navali e/o loro macchinari.

Articolo 101
(Estensione delle prestazioni)

E' quella stabilita nelle norme di applicazione della tariffa per i singoli casi.

Nel caso di cumulo di diversi tra gli incarichi previsti in tariffa si applicano al 100 per cento le tabelle e le note relative all'incarico principale più, al 30 per cento, quelle relative agli incarichi secondari.

Articolo 102
(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni specificate all'articolo 101 sono da valutarsi a percentuale, a quantità od a discrezione secondo la tabella 19 e le norme indicate negli articoli che seguono.

Articolo 103
(Norme speciali)

Quando il professionista debba prestare la sua opera permanendo fuori sede, o all'estero, o in navigazione, gli onorari sia a vacanza che a percentuale, sono aumentati del 25 per cento se in Italia, del 50 per cento se all'estero o in navigazione.

A seconda delle circostanze possono essere applicate ulteriori maggiorazioni per particolare urgenza fino al 20 per cento e per grave disagio fino al 50 per cento.

In ogni caso sono sempre dovute al professionista, in aggiunta ai suoi onorari, i compensi di disegnatori e assistenti, nonché quelli per gli specialisti ed aiuti dei quali occorra l'opera.

Articolo 104

(Nuove costruzioni)

Le prestazioni si articolano, di norma, come segue:

- a) Il progetto di massima consiste in una breve relazione corredata da schizzi o piani schematici contenenti dati ed elementi sufficienti per la individuazione preliminare della costruzione.
- b) Il progetto sommario consiste nello studio di impostazione del progetto, nella redazione degli schemi di specificazioni tecniche contrattuali atti a ben configurare, con l'ausilio di schizzi, disegni o calcoli, la costruzione di cui trattasi, nel suo insieme e nelle sue parti principali; scafo, apparato motore ed allestimento.
- c) Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani principali da presentare alla approvazione dei Registri di Classificazione (sezione maestra e sezione longitudinale, struttura dei ponti e delle sovrastrutture) nonché il piano di costruzione, gli elementi geometrici della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti e della compartimentazione stagna, il piano generale dell'apparato motore, corredati dei dati principali richiesti dai Registri di Classificazione, le specificazioni tecniche contrattuali, e l'assistenza tecnica al committente fino alla firma del contratto col costruttore. Comprende altresì le eventuali varianti ai disegni o calcoli dai Registri di Classificazione fino all'inizio della costruzione e la fornitura di tre copie dei disegni definitivi.
- d) Per il progetto di massima si applicano le percentuali della tabella 19 A ridotte al 30 per cento.
- e) Per il progetto sommario che comprende il progetto di massima si applicano le percentuali della tabella 19 A ridotte al 50 per cento.
- f) Per il progetto dettagliato si applicano le percentuali della tabella 19 A sul prezzo della nave completa di scafo, allestimento, apparato motore, esclusi gli eventuali premi e/o compensi di costruzione spettanti per legge al cantiere costruttore.
- g) Per i piani particolareggiati di parti dello scafo, dell'allestimento, dell'apparato motore il compenso è discrezionale. Per impianti completi di servizi ausiliari di bordo, quali impianti elettrici, ventilazione, condizionamento d'aria, riscaldamento, impianti speciali per estinzione incendio, controllo ed automazione e simili, si applicano invece le norme per gli impianti industriali di tipo corrispondente od analogo.

- h) Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 25 per cento delle percentuali della tabella 19 A; per ogni progetto od offerta in più, inerenti alla stessa nave, il compenso va aumentato del 5 per cento.
- i) Per l'assistenza ai lavori di costruzione e relativi controlli fino alla consegna al committente della nave ultimata e classificata si applicano le percentuali della tabella 19 A ridotte al 50 per cento oltre le precedenti competenze, se prestate, e le spese.
- l) Qualora sia richiesta la classificazione a più di un Registro, gli onorari vanno aumentati del 5 per cento per ogni Registro.
- m) Gli onorari della tabella 19 A vanno aumentati discrezionalmente dal 15 al 30 per cento per navi di tipo speciale: passeggeri, frigoriferi, cisterne, pesca e/o lavorazione del pesce, traghetti, o dotate di apparecchiature o sistemazioni particolari.
- n) Quando si tratti di navi di identico progetto, ripetute più volte, per la prima costruzione si applica la intera percentuale della tabella 19 A; per ciascuna delle successive è corrisposto al professionista un compenso variabile dal 20 al 50 per cento della tariffa a seconda dell'importanza e caratteristiche del progetto e del numero delle ripetizioni.
- o) Qualora per un progetto già studiato siano richieste varianti da parte del committente, l'onorario è aumentato a discrezione secondo l'importanza delle variazioni ed entro il limite massimo del 50 per cento.
- p) La fornitura di ulteriori copie oltre le tre dei disegni e degli elaborati comporta il rimborso delle spese di produzione.
- q) Qualora al professionista venga affidata la redazione dei disegni esecutivi per la lavorazione in cantiere il compenso sarà preventivamente pattuito a discrezione.

Articolo 105

(Riparazioni e trasformazioni)

- a) Per lo studio e il progetto della riparazione o trasformazione, formazione di specifiche o tariffari di prezzi, assistenza ai contratti, esame di offerte, controllo esecuzioni lavori, si applicano le percentuali intere della tabella 19 A oltre le maggiorazioni per navi speciali di cui al punto m) per nuove costruzioni.
- b) Per progetti di massima si applicano le percentuali della tabella 19 B al 50 per cento.
- c) Per revisione di offerte o di progetti altrui, per una sola offerta o progetto si applica il 25 per cento della tabella 19 B; per ogni offerta o progetto in più il compenso viene aumentato del 5 per cento.
- d) Per la sola assistenza ai lavori e relativi controlli si applicano le percentuali della tabella 19 B al 50 per cento, oltre le maggiorazioni per navi speciali di cui al punto m) del precedente articolo 104.

- e) Qualora ad un progetto originale di riparazione o trasformazione già studiato siano richieste varianti dal committente l'onorario è aumentato a discrezione, secondo l'importanza delle varianti entro il limite massimo del 50 per cento.

Articolo 106

(Accertamento di costi)

- a) L'accertamento di costi, l'analisi di fatture, la liquidazione dei costi relativi a lavori progettati o diretti da altri sono compensati con le percentuali intere della tabella 19 C.
Se invece delle prestazioni è incaricato lo stesso professionista che ha progettato o diretto i lavori si applicano le percentuali della tabella 19 C al 50 per cento.
- b) Per sommaria analisi generica di fatture, senza esame specifico dei lavori, si applicano le percentuali della tabella 19 C al 30 per cento.
- c) I diritti di visita a bordo, sono da computarsi a vacanza in aggiunta alle competenze di cui alle precedenti lettere a) o b) nella misura seguente:
- 1) per la prima visita a bordo, minimo di quattro vacanze;
 - 2) per le successive visite a bordo, un minimo di due vacanze per visita;
 - 3) per accessi a bordo che implicino ispezioni in bacino, visite interne di caldaie o di doppi fondi od altri particolari disagi, i compensi a vacanza vengono aumentati discrezionalmente in misura non minore del 50 per cento.

Articolo 107

(Accertamento e valutazione danni)

- a) Per perizie di parte, giudiziarie, stragiudiziali e per accertamento di danni e delle loro casuali si applicano intere le percentuali della tabella 19 D.
- b) Per accertamento e valutazione di danni, loro casuali, trattative con l'assicurazione o con l'armatore per la definizione consensuale del danno si applicano le percentuali della tabella 19 D con l'aumento del 20 per cento.
- c) Qualora, per le prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non sia richiesta la relazione scritta, il compenso è ridotto del 20 per cento.
- d) Qualora il professionista debba anche curare il progetto delle riparazioni, l'assistenza ed il controllo dei lavori di ripristino, si applicano le percentuali intere della tabella 19 B, cumulate con il 30 per cento delle percentuali della tabella 19 D.

Articolo 108
(Valutazione di navi)

Le valutazioni delle navi o di galleggianti in genere può essere espressa mediante perizie di diverso grado:

- a) Perizie sommarie aventi il solo scopo di stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimere in un "certificato di valutazione" a qualunque scopo inteso;
- b) Perizie particolareggiate e cioè basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione sommaria motivata con descrizione e computi;
- c) Perizie analitiche dettagliate, integrate da disegni, distinte dallo stato e dal valore delle singole parti dello scafo, allestimento e macchinari od impianti speciali della nave periziata, eventualmente corredate da altri elaborati occorrenti o perizie che presentino particolari difficoltà.

L'onorario al professionista è determinato in base alla stazza lorda ed in relazione al tipo di nave o galleggiante, applicando le norme che seguono:

- 1) Per navi a scafo metallico ed a propulsione meccanica si applicano gli onorari per tonnellate di stazza lorda della tabella 19 E;
- 2) Per navi da carico di tipo speciali quali navi cisterna, frigorifere, con attrezzature speciali per il carico, pescherecci, rimorchiatori, ponti-gru, galleggianti speciali si applicano gli onorari della tabella 19 E con l'aumento del 25 per cento;
- 3) Per navi passeggeri, navi officina od altri tipi speciali, si applicano gli onorari della tabella 19 E con l'aumento del 50 per cento;
- 4) Per navi a vela, a scafo metallico si applicano gli onorari della tabella 19 ridotta del 20 per cento;
- 5) Per navi da diporto, navi a scafo di legno, scafi nudi o pontoni senza macchinari, gli onorari sono a discrezione;
- 6) Per navi a propulsione meccanica di oltre 16 anni di età, velieri di oltre 20 anni, oppure navi con certificato di classe di prossima scadenza, l'onorario è aumentato del 20 per cento;
- 7) L'onorario base risultante dall'applicazione della tabella e norme di cui sopra è corrisposto, a secondo del tipo di perizia, come segue:
 - a) per le perizie sommarie al 100 per cento;
 - b) per le perizie particolareggiate al 200 per cento;
 - c) per le perizie analitiche al 300 per cento;
- 8) Per eventuali accessi a bordo, personale di aiuto e spese, il compenso è integrato secondo le norme generali e quelle speciali previste per l'ingegneria navale;
- 9) Per la valutazione di navi o galleggianti da demolizione si applica il 25 per cento dei valori della tariffa base relativa al tipo di nave se trattasi di stima sommaria, il 50 per cento se trattasi di stima dettagliata.

Articolo 109
(Salvataggi e recuperi)

Le prestazioni professionali in operazioni di salvataggio e/o recupero riguardano, in genere, la consulenza generale, i calcoli di architettura navale, lo studio del programma di recupero della nave e/o del carico, la specificazione dei mezzi occorrenti, l'assistenza del professionista all'effettivo svolgimento delle operazioni di recupero.

Gli onorari per le suddette prestazioni sono determinati applicando, per analogia e per quanto possibile, le tabelle e note della classe XVI - Ingegneria Navale - tenendo conto, discrezionalmente, del valore di recupero delle cose salvate, delle particolari difficoltà e disagi incontrati nonché del successo conseguito, salvo sempre il rimborso delle spese di cui ai precedenti articoli 103 e 104.

Articolo 110
(Cantieri navali)

Per progettazione o per impianto di cantieri navali, stabilimenti di riparazione ed officine analoghe, per progetti e costruzioni di bacini, perizie su cantieri e prestazioni analoghe, si applicano le norme di cui alla classe IX - Ingegneria Industriale.

Articolo 111
(Consulenze navali)

Per studi di varo o di mancato varo, collaudo di materiali o di singoli macchinari, assistenza a prove di macchina, i compensi vengono valutati con criterio discrezionale da concordare preventivamente con il committente.

Sono pure valutati con criterio discrezionale le visite od ispezioni di navi per acquisto o vendita e trattative in merito, analisi di dati di esercizio, viaggi di ispezione su navi, relazioni tecnico-economiche su gestione di navi o di cantieri navali, consulenze e perizie stragiudiziali.

Classe XVII
INGEGNERIA GEOTECNICA

Articolo 112
(Campo delle prestazioni)

Rientrano in questa classe le prestazioni relative alle indagini, agli studi e ai calcoli di meccanica dei terreni e delle rocce (geotecnica) richiesti per il progetto e la realizzazione di qualsiasi tipo di opera contemplata nella presente tariffa ed in genere di tutte le opere, strutture ed interventi interessanti il suolo e/o il sottosuolo o comunque a questi ancorati, nonché di quelle opere (come dighe di ritenuta in materiali sciolti, rilevati, arginature, ecc.) in cui i terreni o le rocce vengono impiegati quali materiali da costruzione.

Articolo 113**(Articolazione delle prestazioni)**

Le prestazioni professionali si articolano generalmente come segue:

- a) studi per l'individuazione dei problemi geotecnici relativi al progetto preliminare della costruzione e compilazione del preventivo sommario delle indagini e prove da eseguire a scopo geotecnico;
- b) compilazione del programma dettagliato delle indagini e prove geotecniche, sia in sito che in laboratorio, nonché del relativo preventivo particolareggiato e capitolato speciale di appalto;
- c) supervisione nello svolgimento del programma di cui alla precedente lettera b) comprendente:
 - 1) assistenza alle indagini in sito ed accertamento della loro regolare esecuzione, da effettuarsi a mezzo di sopralluoghi del professionista incaricato o di suoi collaboratori, nel numero e con la frequenza che il professionista stesso riterrà, a suo esclusivo giudizio, necessari;
 - 2) collegamento con il laboratorio o i laboratori incaricati delle prove, al fine anche di modificarne eventualmente il programma in rapporto ai risultati ottenuti;
 - 3) esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio, ai fini di caratterizzazione geotecnica della zona esplorata;
- d) esame dei problemi geotecnici posti dalla costruenda opera e delle possibili soluzioni progettuali;
- e) calcolazioni geotecniche (verifiche di stabilità, determinazione dei prevedibili cedimenti, ecc.) relative alla soluzione in definitiva prescelta;
- f) stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata: dei risultati delle indagini in sito ed in laboratorio, raccolta in grafici e tabelle; degli studi di cui alla precedente lettera d); dei calcoli di cui alla precedente lettera e); delle necessarie indicazioni circa i procedimenti costruttivi da adottare, in fondazione e, per manufatti in materiali sciolti, anche in elevazione; delle prescrizioni tecniche da inserire in capitolato - ivi comprese quelle in relazione ai sistemi di collaudo - dell'eventuale programma di misure da istituire per controllare il comportamento dell'opera in esercizio;
- g) consulenza ed assistenza alla Direzione dei Lavori durante la costruzione dell'opera, per quanto attiene alle parti di essa interessanti il suolo e/o il sottosuolo o realizzate in materiali sciolti;
- h) assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori afferenti alle stesse parti d'opera di cui alla precedente lettera f).

Sono esclusi dalla prestazione, in quanto da compensarsi a parte secondo le rispettive classi di appartenenza, la progettazione di dettaglio ed i calcoli strutturali delle opere da realizzare.

Articolo 114

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni specificate all'articolo 113 sono da valutarsi a percentuale dell'importo, come definito all'articolo 21, delle opere da realizzare, considerate nel loro complesso e cioè non per le sole parti interessanti il suolo e/od il sottosuolo.

Ai riguardi le opere vanno suddivise nelle seguenti sottoclassi avvertendo che se le prestazioni interessano più di una sottoclasse gli onorari spettanti vanno commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna sottoclasse e non globalmente:

- sottoclasse a) costruzioni rurali, industriali, civili e opere di urbanizzazione;
- sottoclasse b) strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tranviarie e strade ferrate in pianura;
- sottoclasse c) strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tranviarie e ferrovie in collina o montagna; funivie e funicolari;
- sottoclasse d) gallerie ed opere sotterranee in genere; piste e costruzioni aeroportuali; dighe ed argini di ritenuta; ponti e viadotti; sistemazioni di aree in frana o in subsidenza; consolidamenti di opere e strutture esistenti; opere idrauliche, costiere, portuali e di navigazione interne.

A ciascuna sottoclasse e per vari importi si applicano le percentuali di cui alla tabella 20, per la parzializzazione la tabella P. 20, con la precisazione che alla aliquota di cui alla lettera c) della tabella vanno sempre sommate quelle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della stessa tabella se effettuate dallo stesso professionista.

Si applicano altresì, oltre alle Disposizioni Generali del titolo I, i disposti degli articoli 19 e 22 del titolo IV.

A maggiore specificazione dell'articolo 19 si precisa che le spese per sondaggi e prove di sito ed in laboratorio vanno integralmente sostenute dal committente, che di norma provvede anche a tenere direttamente tutti i rapporti contabili ed amministrativi con le ditte ed i laboratori incaricati. Nel caso che di tali rapporti si faccia carico al professionista, a questi spetta un compenso aggiuntivo pari al 10 per cento del costo delle indagini e prove.

TITOLO VII - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE, A QUANTITA' O IN FORMA MISTA PER SPECIALIZZAZIONI DI NUOVA CLASSIFICAZIONE.

Articolo 115**(Specializzazioni di nuova classificazione)**

Per le competenze relative alla prestazione afferenti campi non compresi nella presente tariffa e/o derivanti dall'evoluzione della tecnica, delle tecnologie e da specifiche norme di legge, vengono emanati appositi decreti del Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Industria, Commercio e Artigianato, su proposta dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, sentite le organizzazioni sindacali di cui al terzo comma dell'articolo 1.

TITOLO VIII - TABELLE

Articolo 116

(Tabelle - Modalità di applicazione e di adeguamento)

Le tabelle allègate sono state redatte al mese di dicembre 1985, data di approvazione della proposta della presente tariffa da parte dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti che provvederanno al loro adeguamento come disposto dall'articolo 1, 4° comma della presente tariffa secondo le modalità riportate di seguito.

Le tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A/B/C/D, 17A, 19A/B/C/D, 20A/B/C/D, fissano gli onorari dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell'opera e per importi determinati. Essi costituiscono valori derivati dall'applicazione di una legge matematica con cui si fissa razionalmente la misura del loro decrescere in funzione dell'aumento degli importi.

Tale legge è espressa dalla seguente formula:

$$1) X = I^{m-1} 10^q$$

dove X è l'onorario percentuale corrispondente all'importo delle opere indicato con I ed espresso in unità di milioni:

X1 ed X2 sono le percentuali prefissate per due generici importi I1 ed I2 delle opere in unità di milioni per ogni classe:

$$m = 1 + \frac{\log \frac{X1}{X2}}{\log \frac{I1}{I2}}$$

$$q = \log \frac{X1}{I1^{m-1}}$$

Per le opere il cui importo è inferiore all'importo minimo indicato in tabella, i compensi sono valutati discrezionalmente. Per le opere il cui importo è superiore all'importo massimo indicato in tabella i compensi sono valutati discrezionalmente o determinati preventivamente fra le due parti ma non mai inferiori ai compensi ottenuti applicando all'importo delle opere l'onorario percentuale fissato per l'importo massimo indicato in tabella.

¶ Ogni qualvolta si debba procedere ad un adeguamento secondo quanto disposto all'articolo 1, il nuovo valore X degli onorari percentuali si potrà ricavare applicando la seguente formula:

$$2) X_m = \frac{1+V}{1+F} \left(\frac{I}{1+F} \right)^{m-1} 10^q$$

dove V è il valore percentuale della variazione del costo della vita; F è il valore percentuale della variazione del costo dei fabbricati; I è l'importo delle opere espresso in unità di milioni.

L'operazione di adeguamento deve tradursi in nuove tabelle in cui gli onorari percentuali aggiornati si ricaveranno dalla applicazione della formula sopra riportata.

Le tabelle 13E, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 15, 16, 17B, 18, 19E, 21, fissano gli onorari dovuti al professionista in rapporto a determinate quantità che hanno specifica attinenza con il campo di applicazione della prestazione professionale. Essi costituiscono valori derivanti dall'applicazione di una legge matematica con cui si fissa razionalmente la misura del loro decrescere in funzione dell'aumento delle quantità a cui si riferiscono.

L'applicazione delle tabelle per valori intermedi fra quelli indicati, si fa per interpolazione lineare.

Per prestazioni relative a quantità inferiori a quelle minime prefissate in tabella i compensi sono valutati discrezionalmente. Per prestazioni relative a quantità superiori a quelle massime prefissate in tabella i compensi sono valutati discrezionalmente o determinati preventivamente fra le parti ma non mai inferiori ai compensi ottenuti applicando l'onorario precedentemente fissato per la quantità numerica indicata in tabella.

Ogni qualvolta si debba procedere ad un adeguamento secondo quanto disposto dall'articolo 1, il nuovo valore degli onorari K si ricaverà dall'applicazione della seguente formula:

$$3) K_m = K (1+V)$$

dove K è il valore dell'onorario precedente e V è il valore percentuale della variazione del costo della vita.

L'operazione di adeguamento deve tradursi in nuove tabelle in cui gli onorari aggiornati si ricaveranno in modo analogo a quanto indicato per le tabelle a percentuale.